

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 373

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

di concerto col Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

e col Ministro per l'innovazione e le tecnologie

(STANCA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2001

Primi interventi per il rilancio dell'economia

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	25
Allegato tecnico	»	56
Disegno di legge	»	70

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Questa *manovra* è mirata ad un obiettivo, soggetta ad un vincolo.

Obiettivo è passare dal declino allo sviluppo. Riallineare la crescita alle reali potenzialità del paese, enormemente maggiori rispetto a quelle espresse nel corso dell'ultimo decennio.

Vincolo è promuovere e garantire bassa inflazione e finanza pubblica in equilibrio.

Dato questo specifico vincolo, in particolare:

a) sulla base di dati della Banca d'Italia è stata avviata, all'interno dei conti pubblici, una rigorosa verifica, sviluppata nella logica della *due diligence*. Cause ed effetti, profili dimensionali e temporali delle dinamiche in atto all'interno dei conti pubblici saranno evidenziati nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF);

b) gli interventi contenuti in questa manovra vengono sostanzialmente concentrati sul settore *privato*. E qui, in specie, sul settore *produttivo*.

Sostanzialmente, si tratta di interventi che non costano, ma sbloccano fattori economici fondamentali nella strategia dello sviluppo: lavoro, capitali, infrastrutture, tecnologia.

L'effetto prodotto sui conti pubblici sarà conseguentemente un effetto di ritorno, positivo.

2. Il programma di Governo annuncia ed impegna ad una legislatura caratterizzata da intense riforme strutturali.

Solo realizzando un piano mirato a riforme di questo tipo il paese può infatti uscire dalla tendenza al declino che, come premesso, ha caratterizzato lo scorso decennio.

3. Questa prima manovra, costruita nella logica «100 giorni», ne anticipa una parte, in coerenza con l'Agenda di governo che abbiamo presentato agli elettori.

È possibile, è anzi necessario, realizzare da subito interventi che sbloccino risorse, accrescano le *chance* di sviluppo, correggano le aspettative.

Gli effetti di una manovra così strutturata possono prodursi, e positivamente, sul lavoro, sulle infrastrutture, sul capitale materiale ed immateriale, sull'innovazione, sulla motivazione a produrre, a ristrutturare: nel complesso a lavorare.

Per come è costruita la «manovra», questi effetti si possono manifestare in positivo a partire dall'immediato futuro ed in specie a partire dal mese di settembre quando, già approvati dal Parlamento i provvedimenti che compongono la «manovra», imprese e cittadini potranno, su nuove basi, formulare i loro piani e progetti di attività e di lavoro.

CAPO I - NORME PER INCENTIVARE L'EMERSIONE DALL'ECONOMIA SOMMERSA

1. Il «*sommerso*» ha, in Italia, una dimensione economicamente abnorme, moralmente inaccettabile.

2. La dimensione economica del fenomeno si trova analiticamente esposta nel documento conclusivo relativo all'Indagine conoscitiva sul lavoro nero e minorile, condotta dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati nella XIII legislatura.

In sintesi, secondo il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in Italia, la percentuale di lavoratori irregolari costituirebbe circa il 23 per cento del totale della forza lavoro.

All'interno dell'area di irregolarità, il 45 per cento dei lavoratori non risulterebbe iscritto al libro paga delle imprese, il 36 per cento svolgerebbe un doppio lavoro, circa il 15 per cento sarebbe rappresentato da stranieri, in gran parte clandestini.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, i rapporti annuali della Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVI-MEZ) ci segnalano con costanza che un lavoratore su 3 sarebbe irregolare.

Un dato pare comunque fuori discussione: l'Italia è ai vertici della classifica dell'incidenza, sul Prodotto interno lordo (PIL), dell'economia sommersa.

La situazione è particolarmente grave nel meridione, per gli intrecci, con i bassi livelli di occupazione legale, di forme di economia criminale.

3. La dimensione *morale* del fenomeno è ancora più complessa.

Non è solo questione di concorrenza sleale o di mancata contribuzione fiscale. E' questione di lealtà alle istituzioni democratiche, di civiltà.

In particolare, il lavoro nero, grigio o comunque irregolare:

«...è più diffuso in ambienti socialmente deteriorati; si associa spesso ad altre forme di irregolarità; confina talora con attività economiche illegali. Toglie ai giovani la dignità di un rapporto di lavoro trasparente; li può indurre a considerare ammissibile e naturale l'esercizio di attività illecite, in casi estremi criminose.

In Italia una parte non trascurabile dell'occupazione è costituita da lavoratori irregolari. In mancanza di questa forma deteriore di flessibilità aumenterebbe fortemente il tasso di disoccupazione.

Sul fenomeno del lavoro irregolare, sempre precario e in genere non adeguatamente remunerato, influisce l'onerosità delle condizioni di offerta del lavoro regolare.

Sono necessari una presa di coscienza dell'estensione e della gravità del fenomeno e interventi che rivedano la struttura dei rap-

porti di lavoro in modo da favorire un rientro nella legalità».

(Così nella Prolusione di Antonio Fazio, Governatore della Banca d'Italia al documento *Quale società civile per l'Italia di domani*, Conferenza Episcopale Italiana, XLIII Settimana Sociale dei Cattolici Italiani).

4. La irregolarità è politicamente accettabile, se si manifesta in «*numeri piccoli*».

In questo caso, la irregolarità si manifesta infatti all'interno della categoria giuridica classica della «devianza e marginalità».

Su questa scala, è un fenomeno negativo, ma gestibile e reprimibile, con tecniche efficienti di amministrazione di polizia.

Non è così, se si passa ai «*grandi numeri*».

Se il «sommerso» è una quota enorme del prodotto interno lordo, è infatti evidente che la irregolarità esce dalla categoria della «devianza e marginalità», assumendo una configurazione negativa enormemente diversa.

Si entra, in questi termini, in un dominio in cui è chiaro che quello del «sommerso» non è più (solo) un problema di polizia. Ma un problema di morale politica.

Vuole dire che non sbagliano solo i trasgressori, in questo caso gli imprenditori ed i lavoratori.

Vuole dire che sbagliano anche i legislatori.

5. Le politiche fatte finora sono state necessarie, ma non sufficienti.

Le formule di soluzione adottate dai precedenti Governi, in specie i contratti di riallineamento retributivo, (i) se certo hanno costituito una positiva innovazione, nelle strategie di emersione del sommerso, perché hanno aggiunto alla logica repressiva e sanzionatoria una prospettiva di tipo promozionale ed incentivante, (ii) tuttavia non hanno agito (non agiscono) con la necessaria forza sui «fattori - ostacolo» all'emersione, che restano così sostanzialmente invariati nella loro composizione strutturale.

L'azione sui fattori «criminogeni», la prospettiva di *chance* di emersione, devono essere rafforzate.

6. L'azione del Governo, con fondamentale riferimento al meridione del paese, è programmata, e sarà sviluppata, su vasta scala: dal contrasto alla criminalità, alle infrastrutture, mirata a favorire le maggiori possibili condizioni di sviluppo.

E' comunque fondamentale, per il successo di questa strategia, il varo di un piano straordinario mirato ad incentivare l'emersione dall'economia «sommersa».

7. Nella impostazione di piani di questo tipo, la ricerca e la definizione dei punti di *equilibrio morale ed economico* è sempre difficile.

Ciò che può sembrare ingiusto, in particolare prospettando ed analizzando ad esempio uno specifico caso, può invece essere considerato giusto, guardando più in generale, guardando al futuro.

Quello del *bene collettivo* è, necessariamente, un concetto di sintesi.

La prima accusa che si può fare, a chi propone un piano per incentivare l'emersione dall'economia «sommersa», è quella di proporre un «condono».

Non è così, non ne abbiamo bisogno. Non per ragioni politiche. Non per ragioni di cassa.

La logica di questo provvedimento è *diversa*. E' quella di un *investimento* (necessario) sul futuro del paese.

In ogni caso, quello che proponiamo *non* è un condono per le ragioni che seguono:

a) i condoni si sviluppano nella sequenza:

pagamento - perdono - continuazione delle *chance* di evasione (anzi, incremento delle *chance* di evasione, data l'aspettativa di successivi condoni);

b) la sequenza che qui si ipotizza è invece radicalmente diversa.

Il profilo temporale è ribaltato: non *ex post*, ma *ex ante*. Non si guarda solo al passato, si guarda soprattutto al futuro.

Le condizioni di accesso sono di conseguenza radicalmente diverse.

Ciò che costituisce titolo principale, per entrare nel piano emersione, non è il pagamento di ciò che è stato sottratto, ma *l'assunzione di lavoratori*.

In specie, la nuova e diversa sequenza su cui si basa il piano è:

«assunzione di lavoratori - pagamento - perdono - su questa base, riducendosi radicalmente l'area dell'economia «sommersa» residua, si determinano nel futuro immediato reali condizioni per un efficace contrasto dell'illegalità».

È in specie evidente che, nell'economia politica di un piano di questo tipo, tutto si deve tenere.

Il meccanismo produce alla fine un *bene collettivo*, se funziona organicamente: (i) se il piano di emersione è realmente e convintamente sostenuto dalle forze politiche, sociali, economiche; (ii) se viene spiegato e compreso con onestà e trasparenza, (iii) se determina fiducia negli onesti e paura nei disonesti.

In specie, nell'economia politica del piano di emersione dall'economia «sommersa» che proponiamo, la bilancia della giustizia può pendere dalla parte del giusto a due condizioni:

a) se il provvedimento produce un *bene collettivo*: se fa davvero e significativamente crescere l'area dell'economia *legale*;

b) se il provvedimento elimina un *male*, che è stato nel passato, che è nel presente, e che - altrimenti - sarebbe anche in futuro *strutturale*: un'economia «sommersa» estesa su di un'area tanto vasta da pregiudicare, nel futuro, l'equilibrio democratico del paese.

Si può essere fatalisti, lasciare che le cose continuino ad andare come vanno. Si può invece essere più positivamente determinati.

8. A noi pare che le condizioni di successo del piano siano realizzabili, e che possano essere realizzate, sulla base della meccanica combinatoria progressiva che caratterizza questo strumento.

Nei termini che seguono, in sintesi:

a) il volume del lavoro che emerge costituisce la base per l'applicazione di aliquote incentive, che tengono conto (in rapporto standard di 1 a 3) del valore aggiunto nella produzione;

b) l'incentivo si riduce, se si riduce il lavoro emerso;

c) le nuove assunzioni sono, in parallelo, incentivate dalla permanenza dei «premi di assunzione» (introdotti per la prima volta nel 1994, e poi giustamente confermati);

d) il volume del lavoro che emerge è il limite per il calcolo (sempre in rapporto di 1 a 3); altrimenti nessuno è incentivato ad autodenunciarsi;

e) in questi termini è evidente che il meccanismo è costruito in modo da estendersi con efficienza al lavoro ed ai capannoni, al futuro ed al passato, passando dalla normativa fiscale a quella previdenziale, urbanistica, e così via;

f) sull'area dell'economia che resta «sommersa», senza più le motivazioni e gli alibi costituiti da un eccesso di costi, si concentra un *programma straordinario di accertamenti*, efficace non solo per la tecnica di attuazione (controlli incrociati basati sulle utenze), ma anche per la riduzione del campo di intervento, effetto questo che naturalmente consegue all'emersione.

Dati più analitici si trovano, oltre che nell'articolato, nella *Relazione tecnica*.

9. Ferma la permanenza (coesistenza) degli attuali meccanismi di riallineamento ed emersione (che, si è premesso, sono necessari ma non sufficienti), è evidente che un

piano di questo tipo, esteso su scala molto più vasta, può - si ripete - produrre effetti significativi solo sul presupposto di un consenso generale.

Per questo è necessario il maggior grado possibile di consenso delle forze politiche, sociali, economiche, tanto nella fase di discussione parlamentare (il presente testo è naturalmente aperto ad ogni contributo), quanto nella fase di gestione.

10. Per i lavoratori, si apre la concreta possibilità di costruirsi un futuro basato su *legalità, garanzie, pensione*.

Per gli imprenditori, è la *chance* (i) di fare crescere il *valore* delle loro imprese, perché nel medio periodo ciò che è legale vale più di ciò che è illegale, (ii) di *ridurre* il *rischio* di *sanzioni*, che diventa effettivo, perché i controlli possono essere concentrati sull'area residua dell'economia che resta «sommersa», (iii) nel complesso, di investire sul *futuro*.

Per il paese è una occasione straordinaria di *modernizzazione* e di *progresso*.

Si passa, ora, alla illustrazione in dettaglio delle disposizioni che compongono il Capo I.

Articolo 1. La disposizione s'inserisce nel quadro degli interventi volti al recupero nella dimensione di piena legalità dei rapporti di lavoro svolti in violazione delle previsioni normative in materia tributaria e contributiva. Si tratta di una misura che mira a favorire l'emersione di tali rapporti, consentendo il riconoscimento della piena tutela previdenziale ed assistenziale nei confronti dei lavoratori interessati contemporaneamente ad una agevolata definizione delle pendenze tributarie e previdenziali relative agli anni pregressi. Peraltro, per consentire realisticamente il recupero nella dimensione di piena legalità di tali rapporti, occorre offrire condizioni non eccessivamente gravose per consentirne la regolarizzazione. A tal fine, si prevede un articolato meccanismo di valorizzazione a fini previdenziali e tributari degli oneri così emergenti a carico del datore di

lavoro, proporzionatamente dimensionati in funzione, però, della corrispondente emersione di redditi aggiuntivi rispetto a quelli risultanti per gli anni precedenti. Questo meccanismo consente di indurre alla dichiarazione soggetti che fino ad ora trovavano maggiore convenienza economica nel regime di illegalità, ottenendo effetti positivi in termini di risorse finanziarie aggiuntive per l'erario, sia in campo fiscale che previdenziale. Proprio il dimensionamento del nuovo regime impositivo in funzione esclusivamente degli incrementi reddituali dichiarati, infatti, consente di evitare decrementi del gettito tributario che, invece, si prevede possa essere incrementato attraverso l'allargamento della base imponibile in misura direttamente corrispondente all'incentivazione offerta.

Resta solo da aggiungere che l'incentivo così offerto rappresenta un ponte verso la prossima realizzazione di una radicale riforma fiscale del sistema impositivo ai fini delle imposte sui redditi, fondato sulla riduzione del numero degli scaglioni e dell'entità delle aliquote, coerenti con il percorso delineato per i soggetti attratti nel nuovo regime speciale.

Si prevede, nel comma 1, che gli imprenditori (per tali dovendosi intendere non soltanto gli imprenditori persone fisiche, ma anche le persone giuridiche, come reso evidente dalle conseguenze previste anche in tema di Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non assolvendo in tutto o in parte agli obblighi di legge in materia fiscale e previdenziale, possono presentare apposita «dichiarazione di emersione» entro il 30 novembre 2001, usufruendo di un incentivo fiscale e previdenziale, in attesa della riforma fiscale, per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione e per i due successivi. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali, approva i programmi di emersione e di assistenza.

Come già precisato, la dichiarazione di emersione costituisce titolo per accedere ad uno speciale regime fiscale e previdenziale. Possono presentare la dichiarazione di emersione tutti gli imprenditori, per tali intendendosi tutti i titolari di reddito d'impresa, persone fisiche, società di ogni tipo ed enti, come sopra accennato. La dichiarazione di emersione può riguardare qualunque lavoratore irregolare, cioè lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, e indipendentemente dal carattere subordinato o meno del rapporto di lavoro, intendendo valorizzare in questa sede ogni prestazione lavorativa funzionalmente utilizzata nell'attività di impresa.

Per usufruire dei vantaggi offerti dalla previsione normativa è necessario che tali soggetti, oltre a presentare la dichiarazione di emersione, s'impegnino nel programma di emersione e, conseguentemente, incrementino il loro imponibile ai fini fiscali rispetto a quello del periodo d'imposta precedente.

In presenza delle richiamate condizioni, gli imprenditori hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro emerso, all'applicazione sull'incremento dell'imponibile di una imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo d'imposta e delle aliquote del 15 e del 20 per cento rispettivamente per il secondo ed il terzo periodo d'imposta. In pratica, l'incremento di imponibile fiscale viene assoggettato a tassazione separatamente e, pertanto, per gli imprenditori persone fisiche non è soggetto neanche alle addizionali all'IRPEF. La parte di reddito agevolato non può comunque superare un importo predeterminato e, cioè, il triplo del costo del lavoro emerso. E', inoltre, espressamente previsto che per i due periodi successivi a quello di presentazione della dichiarazione, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle variazioni in diminuzione del costo complessivo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile conseguente alla dichiarazione di emersione si

applica una contribuzione previdenziale ed assistenziale sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8, del 10 e del 12 per cento, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo periodo.

Anche per i lavoratori che si impegnano nel programma di emersione attivato dal datore di lavoro è previsto uno speciale regime fiscale e previdenziale. Essi, infatti, sono esclusi da contribuzione previdenziale. Sui loro redditi di lavoro si applica una imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno, dell'8 e del 10 per cento, rispettivamente, per il secondo e terzo anno. Tali redditi, quindi, sono esclusi dal reddito complessivo e tassati separatamente; pertanto, non rilevano neppure ai fini delle addizionali all'IRPEF.

È inoltre stabilito che per gli imprenditori, la dichiarazione di emersione costituisce, per tutti gli anni pregressi, richiesta di concordato a fini tributari, previdenziali ed assistenziali, se presentata prima dell'inizio di accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica; la stessa, se ricorrono le condizioni di legge, inclusa tra queste la coerenza con il programma di emersione, produce effetti preclusivi degli accertamenti fiscali e previdenziali nei limiti del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. A tal fine, è necessario che l'interessato provveda al pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'IVA e dei contributi previdenziali, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento della base imponibile, rappresentata dal costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato per gli anni pregressi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Detta imposta potrà essere pagata in unica soluzione, entro la data del 30 novembre 2001, con una riduzione del 25 per cento, oppure in 24 rate mensili senza applicazione di sanzioni e interessi. Con l'integrale pagamento, sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 (dichiarazione infedele) e 5 (omessa di-

chiarazione) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connesse a quelle fiscali e previdenziali dell'impresa in relazione all'esistenza del lavoro sommerso.

Anche i lavoratori delle imprese che aderiscono al programma di emersione possono estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, con il pagamento di una contribuzione sostitutiva dovuta in ragione di lire 200.000 per ogni periodo pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2001 in unica soluzione, oppure in 24 rate mensili a decorrere dalla predetta data. Nei loro confronti è precluso l'accertamento fiscale sui redditi di lavoro per i periodi d'imposta interessati; inoltre, tali soggetti sono esclusi da contribuzione sociale obbligatoria. Nel loro esclusivo interesse è stato previsto che i lavoratori possono ricostruire la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque, mediante contribuzione volontaria integrata fino al massimo di un terzo, con trasferimenti a carico del fondo previsto dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), nei limiti delle disponibilità finanziarie del predetto fondo. Restano fermi, in alternativa per gli interessati, i piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare delineati dalla vigente normativa.

Viene, poi, stabilito che con decreto emanato di concerto con i Ministri competenti è definito un piano straordinario, operativo dal 1° gennaio 2002, di controllo a fini previdenziali e fiscali e di repressione dell'utilizzo del lavoro irregolare. Tale piano costituisce priorità di intervento delle autorità di vigilanza del settore ed è basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, di gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati. Ciò consente di evitare che per l'avve-

nire permangano fasce di lavoro sommerso e giustifica il carattere straordinario delle misure ora offerte per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari, nell'imminenza dell'avvio di un programma di massiccia repressione degli illeciti in materia.

Nel presente articolo si prevede, infine, che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni illustrate affluiscono al fondo istituito, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 388 del 2000, finalizzato alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito d'impresa. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze saranno rideterminate le quote destinate, rispettivamente, al riequilibrio dei conti pubblici e alla riduzione della pressione contributiva, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla determinazione dei livelli del trattamento previdenziale relativi ai periodi oggetto della regolarizzazione.

Articolo 2 - Viene prevista una ulteriore agevolazione per coloro che aderiscono alla regolarizzazione del lavoro sommerso. E', infatti, stabilito che per i soggetti in questione si applicano, successivamente alla regolarizzazione del lavoro sommerso, gli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (relativi al procedimento di prescrizione e regolarizzazione in materia di disciplina sanzionatoria del lavoro), anche per le violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. Tuttavia è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, circa le sanzioni penali comminate nei confronti di coloro che senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa eseguono lavori di qualsiasi genere su beni ambientali.

Viene, inoltre, conferita al Governo una delega ad emanare, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della legge in commento, uno o più decreti legislativi in materia di tutela ambientale. Con l'emanazione di tali decreti, il Governo deve introdurre una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione, consistente nel pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, e in ottemperanza all'ordine di *facere* mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto della normativa ambientale. I medesimi decreti stabiliranno una procedura di ravvedimento operoso, prima dell'accertamento, per tutte le violazioni ambientali di carattere amministrativo, consistente nel pagamento di una somma ridotta per chi regolarizza le violazioni.

La delega dovrà essere esercitata secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esclusione dai predetti meccanismi di tutte le violazioni connotate da danno ambientale;
- b) semplicità e rapidità delle procedure volte alla verifica dell'adempimento agli ordini di *facere*;
- c) automaticità dell'estinzione delle violazioni amministrative in caso di ravvedimento operoso.

È espressamente previsto che il CIPE, al fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei piani di emersione, sentite la Conferenza unificata e le organizzazioni sindacali, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, predisponga programmi di coordinamento e incentivazione delle attività delle autonomie locali finalizzati al risanamento ambientale, nonché al recupero dei siti inquinati ed alla riqualificazione urbana.

Articolo 3. - Si prevede che con decreto interministeriale siano emanate disposizioni concernenti forma e contenuto della dichiarazione di emersione e degli altri modelli, modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive, modalità di presentazione delle dichiarazioni di emersione, e

attività amministrative idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali al fine di favorire l'emersione del lavoro irregolare. Al comma 2 viene inoltre precisato che le imposte e le contribuzioni sostitutive non sono né compensabili, né deducibili ai fini della determinazione di imposte, tasse o contributi, e al comma 3 viene stabilito che l'imposta sostitutiva concorre a determinare l'ammontare di cui all'articolo 105, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e, pertanto, il nuovo regime previsto non comporta il riconoscimento di un credito di imposta virtuale in favore dei soci.

E', infine, stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali, conseguenti all'attuazione del presente Capo.

CAPO II - INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

1. La presente proposta di detassazione degli utili reinvestiti in beni strumentali nell'esercizio dell'attività produttiva ha le seguenti caratteristiche, funzionali e strutturali.

2. Funzionalmente, la nuova normativa è mirata a:

a) trasmettere un *impulso* positivo all'economia, in fase di stagnazione. Si veda, a questo proposito, la Relazione tecnica;

b) lanciare un ponte verso la riforma fiscale, che sarà disegnata su (i) basi imponibili più razionali delle attuali; (ii) una sola aliquota del 33 per cento, utilizzabile da tutti i produttori, in sostituzione delle attuali aliquote, segmentate e scalate regressivamente in rapporto alla dimensione e alla sofisticazione delle imprese.

A questo proposito, si veda in particolare il Rapporto Mediobanca - Unioncamere (Milano, dicembre 2000), da cui emerge che, se alcuni soggetti pagano meno, a volte molto meno, delle aliquote formali, altri soggetti sostengono invece un carico fiscale complessivo che può arrivare anche al 70 per cento del loro reddito.

3. *Strutturalmente*, il contenuto di questo disegno di legge è sostanzialmente analogo a quello di cui al decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

In particolare, la differenza tra gli attuali regimi di tipo *Dual Income Tax* (DIT), ed il regime di detassazione che qui si propone, si manifesta come segue:

a) la DIT parte dal *capitale sociale*, per arrivare all'*economia reale*.

La detassazione degli utili reinvestiti in beni strumentali è invece direttamente dentro all'economia reale.

È infatti necessario e sufficiente, per utilizzare questo particolare tipo di incentivo, che sia operato un investimento in un bene strumentale all'attività produttiva.

L'effetto (positivo) è, in questi termini, automatico e diretto.

Ne deriva la radicale differenza di campo di applicazione, che separa i due strumenti.

I soggetti DIT sono pochissimi, la detassazione ha invece un campo di applicazione enormemente più vasto e coerente con la reale struttura di una vasta parte dell'economia italiana per una ragione semplice:

perché la detassazione degli investimenti funziona anche «a livello di capannone»;

b) la DIT è in specie sofisticata, utilizzabile da soggetti che non solo hanno un «capitale sociale», ma possono farlo crescere, programmarlo, manovrarlo.

La detassazione può invece essere utilizzata da tutti i produttori, non solo da quelli più fortunati e più sofisticati.

Ne deriva che gli effetti d'impulso all'economia sono molto più diretti, rapidi, vasti.

4. Le differenze e particolarità, rispetto alla citata legge 8 agosto 1994, n. 489, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, sono in dettaglio le seguenti:

a) *estensione* del campo oggettivo di applicazione anche agli investimenti in «*capitale umano*», attraverso la detassazione degli investimenti in formazione ed aggiornamento del personale;

b) *estensione* del campo soggettivo di applicazione:

ai lavoratori autonomi;

a banche ed assicurazioni.

La ragione di quest'ultima specifica estensione è data, (i) oltre che dall'obiettivo di evitare una discriminazione, probabilmente contestabile in giudizio e/o in sede comunitaria, (ii) dalla scelta di interrompere, per il futuro, i meccanismi di agevolazione fiscale di tipo DIT, meccanismi che sono particolarmente utilizzati in questi specifici settori, (iii) l'effetto conseguente è di ridurre l'impatto del rientro di questi soggetti dai relativi regimi di favore;

c) *alternatività facoltativa*, rispetto ai precedenti regimi di favore fiscale.

In particolare:

a) i soggetti che hanno utilizzato il regime DIT (per cui, si nota per inciso, non esiste «copertura» contabile: si veda la Relazione tecnica) possono, nel rispetto dei diritti acquisiti, continuare a goderne sui redditi futuri figurativamente imputabili agli aumenti di capitale già operati. Salva solo l'eliminazione, per il futuro, dell'attribuzione di un credito di imposta verso imposte non pagate. Il relativo credito d'imposta continua, dunque, ma solo - come per gli altri soggetti - a fronte di imposte realmente pagate.

Gli stessi soggetti, in alternativa facoltativa per il futuro, e periodo per periodo, possono comunque optare per la detassazione

degli utili che decidono di reinvestire in beni strumentali.

La cumulabilità con i regimi DIT è comunque in ogni caso prevista per gli investimenti in *capitale umano* (formazione ed aggiornamento del capitale);

b) i soggetti che accedono al molto più ampio meccanismo di credito d'imposta per investimenti nel Sud (sostanzialmente, non si tratta di una detassazione di utili, ma di un finanziamento a fondo perduto, operato a mezzo riconoscimento di un credito a valere automaticamente per pagamenti, oltre che di imposta sui redditi, di IVA, di contributi), possono continuare a goderne, in alternativa rispetto al regime disposto dal presente disegno legge, e fino a concorrenza della effettiva copertura in bilancio dei relativi stanziamenti.

Ferma comunque, come sopra, la cumulabilità con gli investimenti in *capitale umano* (formazione ed aggiornamento del personale).

5. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del meccanismo di copertura, si rinvia alla Relazione tecnica.

Qui in sintesi si nota che la Relazione tecnica è basata sul «principio di precauzione», che si sostanzia nei seguenti elementi:

a) alla base della valutazione sono gli andamenti reali dell'economia italiana, valutati nel contesto degli andamenti ciclici di quella europea;

b) analisi recenti, alcune delle quali ancora in corso di pubblicazione, indicano una forte caduta del dinamismo produttivo del paese;

c) nel consuntivo di fine anno, la ripresa degli investimenti dipenderà dunque, prevalentemente, dal successo derivante dall'approvazione del presente disegno di legge, dalla sua capacità di incidere sulle aspettative imprenditoriali, attualmente orientate negativamente o in posizione di attesa;

d) nel valutare la portata economica e finanziaria del provvedimento, non si è tenuto conto dei «risparmi» derivanti dalla alternatività facoltativa rispetto alla legge 13 maggio 1999, n. 133 (cosiddetta legge Visco) e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446 (cosiddetta DIT);

e) questa scelta è motivata da ragioni di opportunità. Nei casi previsti dalla normativa in vigore si incentiva la «capitalizzazione» societaria. Questo disegno di legge punta, invece, sullo sviluppo e sulla crescita dell'economia, coinvolgendo interamente la struttura delle piccole e medie imprese italiane;

f) l'aver separato i due mondi legislativi ha consentito una migliore individuazione degli oneri pregressi e non contabilizzati. La conseguente emersione ha posto in luce l'esistenza di squilibri finanziari, dovuti al mancato vaglio (citato decreto legislativo n. 466 del 1997) della normativa vigente, da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

g) le ipotesi di una possibile ripresa del processo di investimento, quale conseguenza del successo applicativo derivante dall'approvazione di questo disegno di legge, sono state confrontate con le valutazioni a bilancio, per gli anni 2001 e 2002, per saggiarne i profili di coerenza. L'esito del giudizio è stato positivo.

Nel valutare gli effetti delle norme proposte, ci si è limitati ad applicare un criterio, per così dire, di «carattere meccanico». Non si è cioè considerata una possibile ripresa del ciclo, indotta dai meccanismi di incentivazione, e non si sono considerati i suoi effetti moltiplicativi sul sistema economico. Si è operata, cioè, un'interpretazione conservativa dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Si passa, ora, alla illustrazione in dettaglio delle disposizioni che compongono il Capo II.

Articolo 4. - Le disposizioni del presente articolo concernono incentivi fiscali per in-

vestimenti produttivi, riproponendo nella sostanza la detassazione del reddito di impresa reinvestito a suo tempo disposta con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489. Tuttavia, la presente formulazione è di contenuto più ampio in quanto l'agevolazione in parola opera anche in favore delle banche e delle imprese di assicurazione (precedentemente escluse), nonché delle attività di lavoro autonomo.

Venendo al contenuto dell'articolo in commento, il comma 1 prevede che per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge (successivamente al 30 giugno) e per l'intero periodo di imposta successivo, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati in detti periodi d'imposta in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti. Ai fini del calcolo della media degli investimenti, viene data facoltà all'impresa di considerare solo quattro dei cinque periodi di imposta precedenti, escludendo dal conteggio il periodo nel quale l'investimento è stato di maggior valore.

Il comma 2 estende l'agevolazione in parola anche alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, compreso, entro il limite del 20 per cento delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta, il costo dello stesso personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento.

Il comma 3 precisa che, anche le imprese e i lavoratori autonomi che alla data di entrata in vigore della legge sono in attività da meno di cinque anni, possono determinare la media degli investimenti escludendo dal computo il periodo di imposta nel quale l'investimento è stato di maggior valore.

Nel comma 4 viene definito il concetto di investimento e si chiarisce che l'investimento immobiliare si riferisce esclusivamente ai beni strumentali per natura.

Per quanto riguarda le attività industriali soggette a rischi di incidenti rilevanti, la concessione degli incentivi è subordinata al comprovato adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente l'attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

A fini antielusivi, il comma 6 dispone la revoca delle agevolazioni in parola qualora l'imprenditore o il lavoratore autonomo ceda a terzi o destini i beni oggetto dell'investimento a finalità estranee all'attività entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo d'imposta successivo se trattasi di beni immobili.

Il comma 7 detta disposizioni in materia di acconto IRPEF e IRPEG per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge. In particolare, viene stabilito che ai fini del calcolo dell'acconto dovuto per tale periodo deve assumersi come imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata determinata in assenza delle agevolazioni di cui al presente articolo.

Per ciò che concerne le modalità di applicazione della detassazione del reddito d'impresa ed in particolare per quanto riguarda le tipologie di investimenti agevolabili, il comma 8 prevede l'esplicito rinvio alle disposizioni di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 357 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 489 del 1994. Conseguentemente, per la migliore comprensione della norma si potrà fare riferimento, in quanto applicabili, alle circolari esplicative emanate in attuazione di detto articolo.

Articolo 5. - Per una corretta e coordinata disciplina del passaggio al nuovo regime agevolativo, l'articolo in commento reca l'abrogazione di altre disposizioni agevolative vigenti di cui alla tabella allegata al disegno di legge. Dall'abrogazione sono fatte salve le disposizioni relative ai soggetti che alla data del 30 giugno 2001 hanno realizzato investi-

menti, conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, della citata legge n. 133 del 1999; per questi soggetti è prevista l'opzione tra la richiamata disciplina e quella prevista dall'articolo 15. Parimenti si prevede che ai soggetti che alla predetta data del 30 giugno 2001 hanno eseguito variazioni in aumento del capitale ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 466 del 1997, continua ad applicarsi la stessa disciplina tributaria. Per ciò che concerne il valore del patrimonio netto da assumere a tali fini da parte di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, è previsto che lo stesso non sia inferiore a quello risultante dal bilancio dell'esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Tuttavia anche tali soggetti possono optare per l'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 15, in alternativa alla fruizione del regime emergente dal citato decreto legislativo n. 466 del 1997, per ciascun anno di vigenza del nuovo regime. Resta impregiudicata la possibilità di fruire del cumulo tra le agevolazioni derivanti dal citato decreto legislativo e quelle conseguenti all'applicazione dell'articolo 15 del disegno di legge in esame qualora l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata DIT sia inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale, al fine di offrire un più robusto strumento di incentivazione fiscale nei confronti dei contribuenti con un livello di imposizione sui redditi medi più elevato.

Inoltre, sia nel caso di investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge n. 133 del 1999, sia nel caso di operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del decreto legislativo n. 466 del 1997, è in ogni caso possibile valersi del cumulo di tali agevolazioni con gli effetti derivanti dall'articolo 4 del provvedimento in esame, quanto alle spese per la formazione del personale sostenute nei periodi di imposta interessati.

La stessa facoltà di opzione sopra rammentata è prevista inoltre per coloro che hanno effettuato investimenti nelle aree svantaggiate ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza peraltro prevedere la abrogazione di tale disciplina che, pertanto, potrà continuare ad essere applicata anche dopo l'entrata in vigore del regime previsto dall'articolo 15 del presente provvedimento.

L'articolo in rassegna dispone, infine, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la concessione di un credito d'imposta, pari alle imposte corrisposte dalla società sugli utili distribuiti ai soci per effetto delle agevolazioni di cui al decreto legislativo n. 466 del 1997, e all'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge n. 133 del 1999, concernenti disposizioni agevolative per favorire la capitalizzazione delle imprese. In sostanza, si tratta del venir meno del credito di imposta virtuale riconosciuto ai soci di tali società qualora le stesse fruiscano delle predette agevolazioni fiscali. Conseguentemente, l'ammontare del credito di imposta spettante ai sensi dell'articolo 14 del TUIR verrà commisurato - ovviamente in proporzione alla quota di spettanza di ciascun socio - esclusivamente in ragione dell'ammontare delle imposte effettivamente pagate dalla società. Quest'ultima, quindi, provvederà a rilevare le imposte versate, anche fruendo dei citati regimi agevolativi, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del citato TUIR.

CAPO III - INNOVAZIONE

Questa parte della manovra si basa su due norme di legge, sviluppate come segue.

1. «Sottoscrizione del «capitale sociale» con una polizza di assicurazione».

La attuale «classica» disciplina normativa delle società di capitali deriva dal «macchinismo» industriale. Ed in specie da un'età storica in cui il capitale finanziava strutturalmente l'investimento in *asset* fisici.

Ora non è più così o, meglio, non è più necessariamente così. La transizione dalle *res*

alle *new properties* rompe infatti il legame funzionale storico tra capitale finanziario ed *asset* (non più solo fisici).

Il capitale strategicamente più rilevante sono le idee. Le idee sono *asset* in sé. E le idee si producono anche con bassa intensità di capitale (spesso in quasi totale assenza di capitale). Non solo. Le idee tendono ad autofinanziarsi e comunque tendono a «remunerare» il capitale in forme finanziarie diverse da quelle classiche.

Conseguentemente, il ruolo del capitale declina, da mezzo di finanziamento, (i) a semplice fondo di garanzia per i terzi (ii) *ovvero* a parametro basico, su cui commisurare alcune tipiche operazioni societarie.

In sintesi, per evitare che la bassa «capitalizzazione» societaria ostacoli la nascita di imprese che, industrialmente, non hanno bisogno di «mezzi propri» come strumento di finanziamento, la norma introduce uno strumento alternativo, di tipo «derivativo» rispetto al capitale sociale, e lo identifica in una polizza di assicurazione «*ad hoc*».

Dati lo *standing* proprio del settore assicurativo e comunque la sua soggezione istituzionale a vigilanza, si può ragionevolmente assumere che il nuovo strumento - pur se «rivoluzionario» - possa produrre i suoi effetti positivi, senza alterazioni dell'ordinamento societario.

2. «Le invenzioni sono degli inventori».

La proprietà delle «invenzioni» realizzate nelle Università e nei laboratori pubblici deve essere degli inventori, professori e ricercatori, che avranno così il diritto di registrarle a loro nome e, su questa base, la possibilità di attirare ed attivare il capitale finanziario necessario per svilupparle.

Alle università ed ai laboratori pubblici competerà una quota significativa dei guadagni ottenuti dagli inventori. Su questa base, capitali ed idee potranno incontrarsi, all'interno di un processo positivo di accelerato sviluppo del Paese.

Si passa, ora, alla illustrazione in dettaglio delle disposizioni che compongono il Capo III.

Articolo 6. - Si introduce la possibilità di sostituire, con la stipula di una polizza di assicurazione, la sottoscrizione del capitale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata, eccettuate, però, le banche e gli altri enti e società finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e le imprese di assicurazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le necessarie forme di equivalenza.

Articolo 7. - L'articolo detta nuove regole in materia di proprietà intellettuale delle invenzioni industriali. Esso, infatti, opera un intervento innovatore con modifica alla disciplina recata dal regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in conseguenza del quale - in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di invenzioni industriali fatte in adempimento ad una prestazione lavorativa avente ad oggetto l'attività inventiva - al ricercatore, legato da un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca o con una università, è riconosciuta la proprietà esclusiva dell'invenzione brevettabile di cui è autore, trattenendo di conseguenza, oltre al diritto alla paternità della scoperta, anche i connessi diritti patrimoniali, di cui sarebbe stato diversamente titolare il datore di lavoro. All'inventore è riconosciuto un diritto sul canone di sfruttamento del bene in misura non inferiore al cinquanta per cento.

Al fine di provvedere comunque alla salvaguardia del pubblico interesse, il diritto di proprietà esclusiva sull'invenzione passa alla pubblica amministrazione qualora il ricercatore non abbia dato inizio allo sfruttamento industriale dell'opera entro cinque anni dalla data di rilascio del brevetto.

CAPO IV - SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI INUTILI E SEMPLIFICAZIONE

1. La «burocrazia» economica, l'adempimento degli obblighi contabili e fiscali im-

posti a chi produce, è un'«imposta sull'imposta».

Un'«imposta in più», un onere che grava sui produttori, *pesantemente* e *regressivamente*, perché la parte fissa dei relativi costi incide relativamente di più sui piccoli che sui grandi.

È un costo *necessario*, se gli adempimenti imposti servono realmente per controlli ed accertamenti.

È invece un costo *assurdo*, se gli adempimenti imposti non servono a questo scopo, perché sono doppioni, o perché le relative forme di adempimento sono inutilmente costose.

Registrando più volte, o su più libri, la stessa operazione, non si ottiene maggiore efficacia probatoria. Solo si moltiplicano le possibilità di errore.

E così si rende odioso lo Stato «fiscale».

Il disonesto si costruisce infatti, normalmente, una contabilità formalmente perfetta.

È l'onesto che lavora davvero, e che per ciò concentra il suo tempo sulla produzione, che rischia di più. Per disattenzione, non per evasione.

È lo stesso, in termini di inutile odiosità del «rapporto fiscale», nel caso degli adempimenti imposti in agosto, e così via.

2. La *corvée* contabile e fiscale imposta in Italia non trova riscontro in Europa.

A questo proposito, ad esempio, il paragone con la Germania è fortemente indicativo.

È anche questo un fattore di spiazzamento competitivo, che va superato. È poi, e più in generale, essenziale trasmettere a chi produce un messaggio diverso: lavorate più serenamente, riducendo i vostri costi, riducendo i vostri rischi.

Si ripete: non è imponendo doppioni, o adempimenti in date impossibili che si tutelano gli interessi e l'immagine dello Stato. Anzi.

I provvedimenti che compongono questo profilo dell'intervento, presentati in un *corpus* unitario, per evidenziarne la logica organica, avranno applicazione attraverso strumenti giuridici diversi.

In specie, in parte trovano spazio nel presente disegno di legge in parte in un parallelo regolamento di semplificazione, per consentire, in questo modo, di utilizzare in pieno gli strumenti normativi dotati di maggiore flessibilità, data la presenza di deleghe e norme di delegificazione in materia.

3. Nell'opera di soppressione e semplificazione, in particolare, si comincia dalla soppressione delle dichiarazioni periodiche dell'IVA, per arrivare all'esonero della tenuta dei registri IVA, alla soppressione della vidi-

mazione dei registri, alla soppressione del versamento delle imposte a ferragosto, unico caso in Europa, fino alla sostanziale soppressione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

4. Per avere un'idea più precisa della portata innovativa di questo provvedimento, si invita ad esaminare i dati inseriti nella tabella allegata.

Gli effetti «quantitativi» del provvedimento sono in specie sintetizzabili come segue:

TABELLA SOPPRESSIONE ADEMPIMENTI

SOGGETTI ED OPERAZIONI INTERESSATE (NOTA)	ADEMPIMENTI ELIMINATI
Soggetti in contabilità ordinaria: soppressione della vidimazione iniziale del libro giornale e libro inventari (1 libro all'anno)	1.645.000
Soggetti in contabilità ordinaria: soppressione registrazioni IVA di fatture in acquisto e in vendita (ipotesi 50 documenti all'anno)	82.250.000
Soggetti in contabilità ordinaria: soppressione registro beni ammortizzabili (5 registrazioni all'anno)	8.225.000
Soggetti in contabilità semplificata: soppressione registro beni ammortizzabili (3 registrazioni all'anno)	6.300.000
Eliminazione annotazione utilizzo <i>plafond</i> (12 all'anno)	852.000
Soppressione delle dichiarazioni periodiche IVA mensili e trimestrali	26.680.000
Soppressione delle annotazioni delle liquidazioni periodiche mensili e trimestrali	26.680.000
Soppressione del Mod. 770 per le ritenute d'acconto su redditi di lavoro dipendente ed autonomo (5 sostituti d'imposta per lavoratore autonomo)	37.950.000
TOTALE	190.882.000

(NOTA)

1. Soggetti in contabilità ordinaria	1.645.000
2. Soggetti in contabilità semplificata	2.100.000
3. Contribuenti mensili	760.000
4. Contribuenti trimestrali	4.390.000
5. Esportatori abituali	71.000
6. Numero lavoratori dipendenti	14.200.000
7. Numero lavoratori autonomi	4.750.000

5. In conclusione. Un sistema fiscale basato sui formalismi, più che sulla sostanza, colpisce e danneggia, in termini di costi operativi, di rischi, di angoscia e demotivazione, soprattutto i soggetti che hanno fatto del lavoro produttivo la loro bandiera.

In specie, sono proprio quelli che si impegnano in maniera totale nel proprio lavoro, che rischiano di vedere vanificati i loro sforzi, a causa di una normativa costosa ed inutilmente odiosa.

E' questo uno dei principali fattori generatori di sfiducia, al limite del rancore, verso le istituzioni e verso tutto ciò che fa capo allo Stato.

Questo provvedimento mira a modificare in positivo questa situazione.

E' per questo che ha un'importanza che va oltre la logica della pura e semplice semplificazione.

E' un provvedimento che serve per trasmettere un segnale di fiducia, e dunque di cambiamento del sistema, per ricostruire in positivo la credibilità del rapporto tra Stato e contribuenti. E' dunque anche un investimento che lo Stato fa su se stesso.

Si passa, ora, alla illustrazione in dettaglio delle disposizioni che compongono il Capo IV.

Articolo 8. - Il presente articolo apporta modifiche all'articolo 2215 del codice civile che comportano l'eliminazione dell'obbligo della bollatura e della vidimazione iniziale per il libro giornale e il libro degli inventari.

Già con il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, era stata abolita la vidimazione annuale di detti libri.

L'ordinamento attuale con le sue scadenze fiscali periodiche impone di fatto formalità e adempimenti tali da garantire non soltanto la cronologia e la tempestività delle registrazioni, ma anche l'impossibilità delle loro manipolazioni.

Per le stesse ragioni, l'abolizione della vidimazione iniziale, da un lato nulla toglie alla possibilità di controllo e di accertamento dell'amministrazione finanziaria, dall'altro rimuove un ostacolo per le imprese che utilizzano procedure informatiche per la tenuta della contabilità.

L'abrogazione dell'obbligo della bollatura e della vidimazione consente l'innescò di un articolato effetto complessivo di semplificazione, attraverso l'estensione delle conseguenze di tale disposizione anche ai registri previsti dalle norme fiscali, attraverso interventi mirati sugli articoli 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Permane, quale unica formalità, la numerazione progressiva delle pagine utilizzate.

La riduzione di gettito dovuta al mancato pagamento della tassa sulle concessioni governative in occasione delle vidimazioni del libro giornale e del libro degli inventari, viene compensata dall'aumento dell'imposta di bollo. In tal senso vanno interpretate le modifiche riguardanti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 9. - La norma relativa alla conversione del capitale sociale in euro completa le previsioni del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale.

La norma consente a tutte le società di capitale, anche diverse dalle società per azioni, di convertire in euro il proprio capitale sociale attraverso una determinazione degli amministratori, senza necessità di convocare l'assemblea dei soci, estendendo così anche alle società a responsabilità limitata e, in generale, a tutte le società di capitale diverse dalle società per azioni la medesima procedura prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 213 del 1998 esclusivamente

per le società per azioni. È di tutta evidenza la estrema semplificazione degli adempimenti che ne deriva per un gran numero di soggetti interessati, tenuti all'esecuzione di tali adempimenti nei prossimi mesi, per le esigenze di adeguamento all'introduzione dell'euro e alla conseguente conversione del capitale sociale.

Inoltre, con la disposizione contenuta nella lettera a) dell'articolo in commento, si chiarisce che, data la possibilità che la delibera di conversione del capitale sociale possa anche non risultare da verbale ricevuto da notaio, non occorre l'omologa della predetta deliberazione in qualunque forma la stessa risulti.

Articolo 10. - Al fine di agevolare il contribuente nella definizione dell'accertamento con adesione dei suoi carichi tributari, il presente articolo dispone che lo stesso possa essere rappresentato da un procuratore munito di procura speciale conferita per iscritto con firma autenticata ai sensi dell'articolo 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Nel caso la procura sia rilasciata ad un Centro di assistenza fiscale, la procura stessa è autenticata dal direttore tecnico del Centro.

Articolo 11. - Con la disposizione in parola si interviene sulla disciplina recata dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, relativa agli adempimenti che i comuni devono porre in essere per avvalersi della facoltà di fissazione di una aliquota dell'addizionale provinciale e comunale IRPEF diversa ed ulteriore rispetto a quella di compartecipazione. In particolare, rispetto alla norma vigente, deriva una migliore specificazione della successione degli adempimenti ai quali viene chiamato l'ente locale. L'esigenza che si rappresenta è costituita dalla necessità di assicurare a tutti i contribuenti la agevole conoscibilità della delibera che determini l'applicazione della citata addizionale, fissandone an-

che l'entità. Tali rilievi risultano ulteriormente amplificati rispetto agli adempimenti ordinariamente posti a carico dei sostituti di imposta, tenuti ad operare le ritenute sui redditi dagli stessi erogati con cadenza periodica nel corso dell'anno. In presenza, allora, di percettori di redditi residenti in diversi comuni, può risultare gravoso per molti sostituti di imposta mantenersi tempestivamente informati su quanto stabilito in ciascun comune.

A tal fine, con la disposizione in esame si prevede espressamente che la delibera comunale con la quale viene fissata l'aliquota della suddetta addizionale deve essere pubblicata su un sito informatico da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno; lo stesso decreto stabilisce altresì le modalità applicative. L'efficacia della delibera decorre dal giorno della pubblicazione sul predetto sito informatico. E' evidente che le differenti forme di pubblicità delle deliberazioni degli enti locali, mediante affissione all'albo pretorio, finiscono per risolversi in un onere conoscitivo eccessivamente dispendioso per i contribuenti ed i sostituti di imposta. È appena il caso di osservare che tale disposizione, proprio per le pressanti esigenze sottese, costituiva già il contenuto dell'intervento normativo realizzato con l'articolo 28, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Tuttavia, un non coordinato successivo intervento normativo, contenuto nell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pur non derogando espressamente alla disciplina introdotta con la citata legge n. 342 del 2000, aveva alimentato pesanti dubbi interpretativi circa la disciplina cui concretamente fare riferimento; ciò aveva finito per proiettarsi corrispondentemente anche sull'affidamento degli stessi enti locali e sulle relative dinamiche procedurali. Con le modifiche apportate dal presente articolo, avendo prioritariamente di mira le esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e dei so-

stituti d'imposta, si elimina pertanto il cennato clima di diffusa incertezza, avvalendosi di strumenti tecnici innovativi in grado di coniugare le esigenze di massima diffusione dei dati occorrenti per assolvere a prestazioni tributarie, di rapidità nel reperimento degli stessi dati e di certezza per gli enti impositori interessati, direttamente conseguente alla immediatezza della trasmissione in via informatica dei medesimi dati.

La disposizione conferma che la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può essere superiore a complessivi 0,5 punti percentuali e a un incremento annuo di 0,2 punti percentuali.

Il comma 2 dell'articolo 11, a decorrere dal 1° gennaio 2002, sposta dal 16 all'ultimo giorno del mese le scadenze dei versamenti periodici fiscali e previdenziali, soddisfacendo l'esigenza dei contribuenti di disporre, per effettuare il calcolo delle somme dovute, di un lasso di tempo maggiore tra la chiusura del periodo di riferimento ed il termine per effettuare tali versamenti. Per motivi di natura tecnica e di contabilità pubblica, la preesistente scadenza del 16 dicembre viene mantenuta inalterata. Le disposizioni in commento naturalmente, non esplicano effetti sui termini di versamento dell'IRAP dovuta dalle pubbliche amministrazioni, per le quali, a differenza dei privati, non opera il mero rinvio ai termini previsti in materia di imposte sui redditi, regolamentati con decreto ministeriale 2 novembre 1998, n. 421.

CAPO V - RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

La disciplina è mirata a ricondurre ad una struttura *unitaria* le funzioni statali in materia di giochi, scommesse e concorsi a premi.

La proposta non individua direttamente questa struttura, demandandone la disciplina ad un regolamento governativo.

Il regolamento potrà anche prevedere la creazione di una apposita Agenzia.

L'unificazione delle funzioni consente di evitare le diseconomie derivanti dalla frammentazione delle competenze in materia di gestione dei giochi e di connessa attività di controllo. A questo proposito, è sufficiente considerare l'irrazionale attuale coesistenza di una pluralità di sistemi informativi.

La unificazione della gestione consentirà, inoltre, di razionalizzare gli investimenti pubblicitari e la possibilità di approvare un piano di sviluppo razionale.

Le disposizioni prevedono inoltre, attraverso la delegificazione, la possibilità che venga modificata la disciplina dei singoli giochi. In questo modo si intende, da un lato, evitare fenomeni di anomala concorrenzialità tra i vari giochi, che garantiscono diverse quote di prelievo erariale; dall'altro lato, assicurare la flessibilità necessaria per seguire con efficienza gli andamenti del mercato.

Infine, nel capo in oggetto, si prevede il reimpiego (i) del personale già impiegato nella liquidazione dell'imposta sulle successioni, (ii) in una più proficua attività di accertamento.

Si passa, ora, alla illustrazione in dettaglio delle disposizioni che compongono il Capo V.

Articolo 12. - L'articolo reca una delega al Governo per il riordino delle funzioni statali in materia di giochi, al fine di ottimizzare il relativo gettito erariale. Per eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze, tali funzioni dovranno essere attribuite ad una struttura unitaria, che sarà individuata in un organismo già esistente ovvero da istituire.

Il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà a disciplinare, con propri decreti di natura regolamentare, i giochi, le scommesse e i concorsi a premio, mentre le modalità tecniche di svolgimento di tali giochi saranno fissate con decreto dirigenziale.

Il presente articolo, al comma 3, dispone l'utilizzazione, con carattere prioritario, per

la realizzazione del programma straordinario per l'emersione del lavoro irregolare previsto dal capo I, del personale già addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni che viene soppressa con l'articolo 13 del presente provvedimento. A tal fine è previsto che il personale in questione sarà adeguatamente formato e riqualificato a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari a carico dell'Agenzia delle entrate.

CAPO VI - SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

1. Per eliminare l'imposta sulle successioni e donazioni, ci sono due ordini di ragioni essenziali: ragioni di carattere politico e ragioni di carattere economico.

Ragioni di carattere *politico*. Politicamente, l'imposta sulle successioni e sulle donazioni è superata dalla storia.

Espressione di un'ideologia sviluppata nell'800 contro i *rentier*, questo tipo di imposizione fiscale è superato dalla progressiva estensione di altri e più efficienti strumenti sociali e fiscali, mirati all'equità ed al *Welfare*.

La prova sistematica del progressivo declino politico delle forme di imposizione derivate dall'800 si trova del resto, e più in generale, nella sostanziale scomparsa dallo scenario politico dell'«imposta patrimoniale» e nella caduta del «mito» dell'imposta personale progressiva.

Ragioni di carattere *economico*. Economicamente, l'imposta sulle successioni (e donazioni):

a) in generale, è spiazzata dalle evoluzioni intervenute nella struttura della ricchezza. Lo scenario originario dell'imposta, costituito da *asset* patrimoniali fisici, localizzati e controllabili, è infatti progressivamente svanito all'interno di uno scenario in cui la ricchezza, nelle sue parti strategicamente

più rilevanti, è progressivamente dematerializzata e globalizzata, così da fuoriuscire dal campo di applicazione degli strumenti fiscali territoriali originariamente tipici della fiscalità nazionale.

Ne deriva, nel caso di imposte come quella sulle successioni e donazioni, un effetto di sostanziale *regressività*, che nega di fatto l'obiettivo che si vorrebbe fosse realizzato di diritto.

La parte della ricchezza più «affluente» e che sarebbe perciò più «meritevole» di trattamento fiscale «redistributivo», si sottrae in specie - si ripete - strutturalmente e sistematicamente all'imposizione sulle successioni e donazioni, che resta dunque irrazionalmente ad insistere solo o *soprattutto* sulla parte residua della ricchezza.

b) in *particolare*, nel caso dell'Italia:

la regressività dell'imposta sulle successioni e donazioni è accentuata dall'essenzialità storicamente riservata ai titoli del debito pubblico italiano e, per estensione, da questi ai titoli sovranazionali equiparati.

In questi termini, è davvero difficile comprendere la ragione per cui, fatto pari ad x il valore di un *asset*, x lire investite in un portafoglio finanziario sono esenti; x lire investite in un capannone aziendale sono invece tassate;

la irrazionalità economica di questa forma di imposizione si moltiplica in rapporto alla filiera produttiva tipica del nostro paese.

La natura propria, il *particularisme* positivo tipico del capitalismo italiano è, infatti, nell'essere non solo un capitalismo «istituzionale», costituito dalla grande società per azioni asettica ed atemporale, ma piuttosto un tipo di capitalismo strettamente legato all'attività e alla capacità dell'imprenditore individuale.

Dato il legame, strutturale e diffuso in Italia, tra assetto produttivo e ciclo vitale dell'imprenditore individuale, ne deriva che l'applicazione di un tipo di imposta come

l'imposta sulle successioni e donazioni ha un *costo* costituito dalla sostanziale conseguente alterazione della filiera produttiva.

In specie, quando l'impresa entra in crisi, per effetto della scomparsa dell'imprenditore, la crisi è moltiplicata dal prelievo fiscale.

2. La «*riforma*» dell'imposta, appena operata, riduce solo parzialmente la portata complessiva di questi argomenti negativi.

Basata su presupposti ideologici ed economici fortemente discutibili, la «*riforma*» ha in realtà in piccola parte i pregi, in gran parte i difetti di un intervento radicale.

3. È invece arrivato il momento in cui lo Stato deve interrompere ed invertire il suo ciclo di espansione, riconoscendo il valore originario, fondamentale e liberale, proprio della *proprietà privata*, concedendo al cittadino di essere «*padrone a casa sua*».

È questo lo spirito che anima questo disegno di legge.

Una proposta che tra l'altro, (i) oltre a liberare risorse amministrative utilizzabili in forma più efficace, (ii) non solo elimina tanto gli effetti negativi esercitati dalla fiscalità sulla catena produttiva, quanto la spinta all'«*esportazione*» di capitali, (iii) ma all'opposto, costituisce un fattore di attrazione di capitali dall'estero in Italia e, rimuovendo gli effetti interni di manomorta patrimoniale, favorisce l'accesso delle imprese al mercato dei capitali.

4. Ulteriori informazioni si trovano nella Relazione tecnica.

Si passa, ora, alla illustrazione in dettaglio delle disposizioni che compongono il Capo VI.

Articolo 13. - Il comma 1 abolisce l'imposta sulle successioni e donazioni.

Il comma 2 stabilisce che le donazioni o altre liberalità tra vivi a favore di soggetti che siano in rapporto di parentela oltre il quarto grado, diversi dal coniuge, sono assoggettate ad imposta con il trattamento tri-

butario previsto per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso. L'imposta così determinata si rende applicabile soltanto se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore a lire 350 milioni. Risulta in tal modo conservato lo stesso livello di imposizione indiretta sui trasferimenti a titolo di donazione derivante dal regime precedente, al fine di non determinare un aggravio di imposizione sui trasferimenti di minore importo economico (e cioè, per l'appunto, inferiori alla citata franchigia di lire 350.000.000).

Articolo 14. - Con tale articolo vengono fatte salve le disposizioni riguardanti le agevolazioni, le esenzioni e la determinazione della base imponibile in materia di imposta sulle successioni e donazioni: le medesime vengono riferite, in quanto compatibili, all'imposta ora dovuta sugli atti di donazione o altra liberalità tra vivi.

Articolo 15 - Ai fini della presentazione degli atti dichiarativi di avvenuta successione, il presente articolo rinvia alle modalità stabilite dagli articoli 28 e seguenti del testo unico in materia d'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ivi compresi i termini stabiliti ai fini del corretto adempimento degli obblighi predetti; naturalmente anche in questo caso ogni riferimento all'imposta sulle successioni deve leggersi in relazione alla nuova imposta di registro dovuta, ma potendo continuare a fare applicazione del relativo bagaglio normativo (innanzi tutto quanto a termini e modalità di presentazione della dichiarazione). Dal complessivo coordinamento normativo, peraltro, risulta evidente come la presentazione della dichiarazione di successione sia prescritta esclusivamente nel caso in cui tra i beni caduti in successione figurino beni immobili, o diritti reali su beni immobili, non risultando altrimenti prescritta la presentazione della citata dichiarazione.

Si prevede, altresì, la successiva emanazione dei decreti previsti nei commi 8 e 11 dell'articolo 69 della legge n. 342 del 2000 (trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione, e, più in generale, misure di semplificazione degli adempimenti previsti in questa ipotesi).

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che la presentazione della dichiarazione di avvenuta successione contenente beni immobili solleva gli eredi o legatari dall'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto rimane a carico degli uffici fiscali la trasmissione di una copia della dichiarazione a ciascun comune ove sono ubicati gli immobili. Si realizza, in tal modo, una radicale semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti interessati, spesso destinatari di attribuzioni successorie che prevede il trasferimento della proprietà di beni immobili situati in comuni differenti, in questo modo rendendo particolarmente gravoso il puntuale assolvimento dell'obbligo di presentazione della dichiarazione prescritta ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI). Attraverso la nuova disciplina segnata nell'articolo 15, comma 2, invece, il contribuente viene liberato dall'incombenza, pesantemente sanzionata in caso di inosservanza, di presentazione di tale dichiarazione, essendo prescritto che a tale adempimento provvederà direttamente l'ufficio dell'amministrazione finanziaria alla quale sia stata presentata la dichiarazione di successione, che, pertanto, può affermarsi tiene luogo a tutti gli effetti di tale dichiarazione. Né può reputarsi addossato all'amministrazione finanziaria un onere eccessivo e esorbitante rispetto alla sua capacità operativa: da un lato, infatti, la soppressione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni è funzionale proprio al recupero di risorse amministrative e di efficienza in precedenza distolte verso obiettivi di minore significato, in termini di entità del gettito tributario rispetto alla mole delle risorse finanziarie a ciò destinate.

Per altro verso, l'assolvimento di questo compito si iscrive direttamente nell'ottica del principio di collaborazione, sancito dall'articolo 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e cioè lo Statuto dei diritti del contribuente, affermando un nuovo piano di rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente. Nella medesima prospettiva, peraltro, pare collocarsi anche la previsione contenuta nell'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 212 del 2000, ai sensi della quale non possono essere richiesti al contribuente adempimenti in termini di oneri di presentazione documentali rispetto a dati già in possesso non solo dell'amministrazione finanziaria, ma anche di altre amministrazioni pubbliche. Adeguatamente valorizzando i principi di collaborazione e salvaguardia emergenti da tale disposizione, allora, è possibile cogliere la coerenza complessiva con le previsioni contenute nel citato articolo 15, comma 2, del presente disegno di legge, in chiave di eliminazione di adempimenti del contribuente rispondenti, piuttosto, a precisi compiti istituzionali e di servizio dell'amministrazione finanziaria.

Articolo 16. - L'articolo detta importanti disposizioni volte a contenere possibili strumentalizzazioni del nuovo regime, con finalità eminentemente antielusive. Intervenedo in materia d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (imposta sostitutiva sui *capital gain*), si introduce una presunzione legale ai fini dell'applicazione della stessa imposta sostitutiva. In particolare, l'ipotesi è quella di un trasferimento di beni, diritti o valori mobiliari assoggettati alla citata imposta sostitutiva, disposto a titolo di donazione. L'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 13 del presente provvedimento impone, anche in tale evenienza, l'esenzione da imposizione al di sotto della quota di 350 milioni di lire per ciascuna attribuzione, l'applicazione della sola imposta di registro in misura fissa pari a lire 250.000, per la parte

eccedente qualora il trasferimento avvenga in favore del coniuge, ovvero di parenti e affini entro il quarto grado, e l'applicazione dell'imposta con le stesse aliquote previste per i corrispondenti atti di trasferimento tra vivi, nelle altre ipotesi (sempre, per la parte eccedente la quota di 350 milioni di lire per ciascuna attribuzione). Senonché, dall'applicazione di tale regime potrebbero derivare effetti impropri, qualora lo stesso fosse utilizzato indipendentemente dall'attribuzione a titolo di liberalità, bensì esclusivamente per ridurre, strumentalmente, gli oneri fiscali ordinariamente dovuti in caso di cessione dei valori mobiliari sopra indicati. Allo scopo di evitare un esito di questo genere, tale da rappresentare effettivamente un abuso delle posizioni soggettive riconosciute dall'ordinamento tributario, attraverso la strumentalizzazione elusiva delle stesse, si è introdotta la presunzione di cui all'articolo 40, secondo la quale ogni trasferimento a titolo di donazione di beni e diritti assoggettati al pagamento dell'imposta sostitutiva sui *capital gain*, se seguito dal successivo trasferimento degli stessi beni o diritti in un arco di tempo normativamente previsto (pari a cinque anni) comporta il recupero a tassazione del trasferimento stesso con l'applicazione delle imposte ordinariamente dovute. In altri termini si tratta di una ipotesi particolare di applicazione di un meccanismo di reazione dell'ordinamento alla strumentalizzazione elusiva non diverso da quelli previsti dall'articolo 37-bis, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o dall'articolo 20 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in virtù del quale il compimento di una operazione elusiva comporta il discon-

scimento dei relativi effetti da parte dell'ordinamento tributario e l'applicazione del regime impositivo corrispondente alla fattispecie dissimulata, o della quale si è tentato l'aggiramento elusivo. L'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 461 del 1997 viene, in tale evenienza, posta a carico del soggetto che ha effettuato l'originario trasferimento, avvenuto a titolo di donazione, ma successivamente seguito da un ulteriore ritrasferimento con atto tra vivi (a titolo oneroso) entro il termine quinquennale che fa scattare il sospetto elusivo. Per la determinazione delle plusvalenze sulle quali applicare l'imposta sostitutiva predetta, si rinvia ai criteri di cui all'articolo 82 del TUIR.

Nel comma 2 dell'articolo 16 si amplia la previsione normativa già contenuta nell'articolo 54, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni, al fine di stabilire il regime agevolato delle plusvalenze patrimoniali in caso di trasferimento a titolo di successione per causa di morte o di donazione dell'azienda nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività dell'impresa. In tale evenienza, indipendentemente dal grado di parentela o dal rapporto di coniugio del beneficiario del trasferimento, si stabilisce che il trasferimento avviene in regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte sui redditi, senza l'emergere di plusvalenze.

Articolo 17. - L'articolo stabilisce il campo di applicazione del nuovo regime fiscale. La nuova disciplina si applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 18. - Tale articolo, infine, individua i mezzi di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del provvedimento.

PIANO DI EMERSIONE DALL'ECONOMIA SOMMERSA

Premessa

La presente relazione tecnica affronta i principali temi del provvedimento, che possono così riassumersi:

- le norme puntano a recuperare la piena legalità nei rapporti di lavoro e nella normale attività di impresa, accogliendo, tra l'altro, le numerose raccomandazioni avanzate da organismi internazionali;
- l'importanza del provvedimento è tale da andare oltre il terreno economico (pure importante) per interferire positivamente con il quadro democratico del Paese nel rispetto dei principi di etica che devono caratterizzare il mondo degli affari;
- alla sua base è il tentativo di rompere l'elemento collusivo tra lavoratore e datore di lavoro, che è stato all'origine, negli anni precedenti, della diffusione del fenomeno;
- per conseguire un simile obiettivo, si offrono facilitazioni fiscali e previdenziali sia al datore di lavoro che al lavoratore, ma graduate in modo tale da renderle tra loro divergenti; il lavoratore è quindi spinto a divenire soggetto attivo dell'emersione, onde riconquistare diritti, specie in tema di previdenza, a lungo negati;
- la convenienza del datore di lavoro è quella di regolarizzare la posizione, anche pregressa, dell'azienda, ottenendo un suo rafforzamento patrimoniale, al fine di accrescere le capacità di produzione del reddito;
- l'attuazione del provvedimento determina **maggiori entrate per l'erario**, che possono essere valutate prudenzialmente nell'ordine dello **0,3-0,5% di PIL**. Dette somme confluiranno in **un fondo che, solo a consuntivo, potrà essere usato per coprire incrementi di spesa.**

•

Contenuto del presente provvedimento

La normativa in oggetto si inserisce in un quadro di interventi, volti al recupero della piena legalità nei rapporti di lavoro ed all'incremento del livello di trasparenza e sana concorrenzialità del sistema economico del Paese. Gli strumenti specificamente diretti a tali obiettivi sono la tassazione ridotta del reddito di impresa per un arco di tempo triennale e la prospettazione di un regime previdenziale favorevole per i lavoratori, sui quali si è puntato per "fare da leva" ai fini dell'emersione. Va anticipatamente sottolineato che le maggiori entrate, con esclusione di quelle contributive, risultanti dall'aumento delle basi imponibili, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato, tra l'altro, alla riduzione delle imposte sul reddito (articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - legge finanziaria 2001), allo scopo di accentuare l'effetto psicologico da cui deve derivare la spinta all'emersione.

Per operare una stima del gettito derivante dall'applicazione della norma si è proceduto, congiuntamente, alla stima sia del numero di lavoratori che potrebbero emergere e del relativo ammontare di reddito da lavoro, sia dell'ammontare degli eventuali redditi di impresa venuti ad emersione come conseguenza della regolarizzazione dei rapporti di lavoro. Per quanto riguarda il numero di lavoratori, la stima ISTAT per il 1998 riporta un numero di lavoratori non regolari pari a circa 3.500.000, di cui circa 3 milioni nell'ambito del lavoro dipendente. A titolo molto prudenziale si può, pertanto, ipotizzare in circa un quarto del lavoro dipendente irregolare, cioè in 900.000, il numero di lavoratori che potranno aderire al programma di emersione. La norma in esame, come detto, lega strettamente l'emersione del lavoro irregolare con il recupero di maggiori redditi imprenditoriali. Pertanto, una corretta stima del potenziale del provvedimento non può che fare riferimento al valore aggiunto. Le componenti principali di questo sono, infatti, i redditi di lavoro dipendente e di impresa, mentre la componente residua, data da interessi ed ammortamenti, è a bassissimo rischio di evasione.

Una stima seppure approssimata del valore economico dell'evasione, connessa al lavoro irregolare, può essere ottenuta ponendo a confronto il valore aggiunto del settore privato al costo dei fattori, relativo al 1998², pari a 1.322.000 miliardi, con la base imponibile IRAP (desunta dalle

² Relazione generale sulla situazione economica del Paese 2000, vol. I. In particolare, sono stati posti a confronto i dati di contabilità nazionale relativi al prodotto interno lordo ed i dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi relativi al valore della produzione lorda IRAP.

Per rendere confrontabili le due poste, sono stati effettuati i seguenti aggiustamenti:

- Al prodotto interno lordo sono state sottratte le imposte indirette, le attività *non market*, i servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati, il valore aggiunto dei fitti figurativi, il 70% dei fitti effettivi ed i servizi domestici presso le famiglie e le convivenze.
- Nel valore fiscale della produzione lorda non è stata considerata la differenza tra interessi attivi e passivi per le società di intermediazione finanziaria; sono stati considerati anche gli ammortamenti per i liberi professionisti.

dichiarazioni presentate nel 1999 con riferimento al valore aggiunto del 1998), pari a 1.034.000 miliardi. Da tale confronto emergono circa 300.000 miliardi di differenza, ascrivibili a diverse forme di evasione ed elusione, e attribuibili soprattutto, come sopra detto, al reddito da lavoro dipendente ed al reddito di impresa.

A fini cautelativi si ipotizza che solo 60.000 miliardi, pari a un quinto dell'evasione complessiva, derivino dall'emersione di redditi di lavoro e di impresa, questi ultimi come conseguenza della regolarizzazione dei rapporti di lavoro. L'importo di 60.000 miliardi, ipotizzati come emersione di base imponibile, può essere suddiviso in:

30.000 miliardi di maggior base imponibile delle imprese;

30.000 miliardi di maggior reddito derivante dai lavoratori regolarizzati.

Tale ripartizione prevede un rapporto fra redditi d'impresa e redditi di lavoro maggiore di quello tipico, in considerazione del fatto che l'emersione riguarda valori relativi a situazioni "patologiche" che, come tali, si discostano da quelle riscontrabili nelle gestioni d'impresa contabilizzate regolarmente.

L'agevolazione prevista per le imprese è rappresentata dalla possibilità di versare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP, secondo un'aliquota del 10% per il primo periodo d'imposta in cui avviene la regolarizzazione (il 2001), del 15% per il secondo periodo e del 20% per il terzo, da applicare al maggior imponibile, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro emerso. Tale agevolazione è valida per i due periodi di imposta successivi alla dichiarazione di emersione, a condizione che il loro costo non diminuisca.

In base alle ipotesi fatte si avrebbe, su base annua, un incremento di gettito, derivante dall'imposta sostitutiva, pari a:

- **3.000** miliardi per il primo periodo d'imposta (30.000 miliardi x 10%);
- **4.500** miliardi per il secondo periodo d'imposta (30.000 miliardi x 15%);
- **6.000** miliardi per il terzo periodo d'imposta (30.000 miliardi x 20%).

A fini previdenziali si applica, analogamente, una contribuzione sostitutiva commisurata ai redditi da lavoro emersi, in ragione di un'aliquota dell'8% per il primo anno, del 10% per il secondo anno e del 12% per il terzo anno. Tale contribuzione sostitutiva comporterebbe in termini di maggiori entrate:

- **2.400** miliardi per il primo anno (30.000 miliardi x 8%);
- **3.000** miliardi per il secondo anno (30.000 miliardi x 10%);
- **3.600** miliardi per il terzo anno (30.000 miliardi x 12%).

Anche per i lavoratori che si impegnano nel programma di emersione sono previste agevolazioni. In particolare:

- a) l'esclusione dalla contribuzione previdenziale;
- b) l'applicazione sui redditi da lavoro emersi di prelievo unico di carattere sostitutivo (a tassazione separata rispetto al rimanente imponibile), pari al 6% per il primo anno, all'8% per il secondo anno e al 10% per il terzo anno.

Quanto detto comporta un maggior gettito, dovuto all'emersione di reddito da lavoro, pari a:

- **1.800** miliardi per il primo anno (30.000 miliardi x 6%);
- **2.400** miliardi per il secondo anno (30.000 miliardi x 8%);
- **3.000** miliardi per il terzo anno (30.000 miliardi x 10%).

La norma in oggetto prevede inoltre, per gli imprenditori, che la dichiarazione di emersione costituisca, per tutti gli anni pregressi (cioè fino a cinque anni), possibile base di richiesta di concordato tributario e previdenziale tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP e dell'IVA e della contribuzione a carico dei datori di lavoro, nella misura dell'8% del costo del lavoro emerso per ciascuno degli anni per cui si chiede la definizione, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Tale concordato comporterebbe maggiori introiti per un massimo di **2.400** miliardi (30.000 miliardi di maggior base imponibile nel 2001 x 8%) relativamente a ciascun anno regolarizzato. Per tener conto della possibilità che gli importi regolarizzati per gli anni antecedenti il 2001 siano inferiori a 2.400 miliardi, e/o che la regolarizzazione venga chiesta solo per una parte degli anni pregressi, ai fini della stima delle maggiori entrate è stato preso come punto di riferimento l'importo del 2001, ipotizzando inoltre in tre anni il periodo medio interessato alla regolarizzazione. Conseguentemente sono state calcolate maggiori entrate pari a circa **7.200** miliardi (2.400x3). Detto

concordato è previsto anche per i lavoratori, i quali possono estinguere il loro debito fiscale e previdenziale con il pagamento di un prelievo sostitutivo pari a 200.000 lire per singolo anno.

Per stimare le maggiori entrate dovute dai lavoratori per il concordato, seguendo una procedura analoga a quella delle imprese, è stato ipotizzato in 3 anni il periodo medio interessato alla regolarizzazione. Conseguentemente sono state calcolate maggiori entrate pari a circa **540** miliardi (900.000 lavoratori x 3 anni x 200.000 lire). La norma prevede inoltre che i lavoratori possano ricostruire la posizione previdenziale, per gli anni pregressi, mediante contribuzione volontaria. Nell'ipotesi che il 10% dei lavoratori utilizzi questa facoltà, mediamente sempre per 3 anni, si verificherà un incremento dei contributi previdenziali pari a circa **1.962** miliardi (30.000 miliardi di base imponibile x 3 anni x 21,8% di aliquota pensionistica). Si prende a riferimento, a quest'ultimo riguardo, l'aliquota di versamento pari a due terzi dell'aliquota piena, nell'ipotesi di ricostruzione integrale.

Per quanto riguarda gli effetti sulla spesa pensionistica, tenuto conto di una platea complessiva di circa 90.000 soggetti, dei quali si ipotizza circa il 20% corrispondente a pensionamenti che non si sarebbero verificati senza il ricorso alla contribuzione volontaria, sulla base di una pensione media di circa 15 milioni e di un accesso al pensionamento distribuito nei prossimi 5 anni, si perviene al seguente onere finanziario, a cui si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7: 50 miliardi nel 2002, 100 miliardi nel 2003 e 150 miliardi nel 2004.

Per quanto riguarda la cassa, tenendo conto che i termini di presentazione della dichiarazione di riemersione sono stabiliti per il 30 novembre 2001, l'impatto sul gettito dovuto all'incremento dell'imponibile dichiarato si verificherà, relativamente alle imprese, a partire dall'anno 2002, in coincidenza con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Viceversa, per i redditi irregolari da lavoro emersi, gli effetti sul gettito si manifesteranno già nel 2001. In relazione all'imposta sostitutiva legata al concordato per gli anni pregressi, la norma prevede, sia per le imprese che per i lavoratori dipendenti, due modalità di pagamento:

- in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25% dell'imposta dovuta;
- una rateizzazione in 24 mesi, sempre a partire dal predetto termine di presentazione, senza applicazione di interessi.

Nell'ipotesi che il 60% sia delle imprese che dei lavoratori opti per il pagamento in un'unica soluzione, gli effetti del concordato, in termini di maggiori entrate, si avranno già nel 2001, e si possono calcolare per le imprese in **3.240** miliardi (7.200 x 60% x 75%), ai quali si devono aggiungere circa **240** miliardi (2.880 : 24 x 2), risultanti dal pagamento delle prime 2 rate per le

imprese che hanno deciso la rateizzazione; mentre, riguardo ai lavoratori, applicando la stessa procedura, il risultato è pari rispettivamente a **243** miliardi ($540 \times 60\% \times 75\%$) e a **18** miliardi ($540 \times 40\% : 24 \times 2$). Inoltre, in relazione ai versamenti previdenziali volontari effettuati dai lavoratori, si è ipotizzato che essi avvengano in tre anni a partire dal 2002. Le tabelle seguenti riportano la stima del gettito sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

STIME DEL GETTITO DI COMPETENZA

		2001	2002	2003	2004	CONCORDATO ANNI PREGRESSI
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Imprese	3.000	4.500	6.000		7.200
	Lavoratori	1.800	2.400	3.000		540
	TOTALE	4.800	6.900	9.000		7.740
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	Imprese	2.400	3.000	3.600		-
	Lavoratori	-	-	-		1.962
	TOTALE	2.400	3.000	3.600		1.962
TOTALE	Imprese	5.400	7.500	9.600		7.200
	Lavoratori	1.800	2.400	3.000		2.502
	TOTALE	7.200	9.900	12.600		9.702
STANZIAMENTO PER PENSIONI			50	100	150	

- Importi in miliardi di lire

STIME DEL GETTITO DI CASSA

		2001	2002	2003	2004
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Imprese	3.480	4.440	5.700	6.000
	Lavoratori	2.061	2.508	3.090	-
	TOTALE	5.541	6.948	8.790	6.000
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	Imprese	2.400	3.000	3.600	-
	Lavoratori	-	654	654	654
	TOTALE	2.400	3.954	4.554	954
TOTALE	Imprese	5.880	7.440	9.300	6.000
	Lavoratori	2.061	3.162	3.744	654
	TOTALE	7.941	10.602	13.044	6.654
STANZIAMENTO PER PENSIONI			50	100	150

- Importi in miliardi di lire

EFFETTI SECONDARI DEL PROVVEDIMENTO

E' evidente che qualsiasi stima di emersione dal sommerso presenta un elevato grado di aleatorietà, fin dal suo punto di partenza, costituito dall'individuazione dell'imponibile sommerso e dalla sua ripartizione tra diversi soggetti economico-sociali, lavoratori e imprenditori in primo luogo. Rispetto all'individuazione dell'imponibile sommerso, peraltro, in questa relazione tecnica si è adottato un metodo originale, che permette per la prima volta di circoscrivere l'incertezza. Si è sfruttata infatti la circostanza che l'IRAP ha una base imponibile facilmente raccordabile con la grandezza di riferimento di tutte le stime, il PIL.

Procedendo in tal senso per il settore privato, quello interessato dal provvedimento, si è giunti a quantificare in circa 300.000 miliardi per il 1998 (anno di introduzione dell'IRAP) l'evasione dei redditi che compongono il valore aggiunto. Si tratta di un importante punto fermo, che potrà costituire la base di riferimento per il calcolo dell'evasione negli anni successivi al 1998. Gran parte dei 300.000 miliardi è ovviamente costituita da lavoro "nero" o "grigio" e da redditi imprenditoriali, essendo assai improbabile che le residue componenti del valore aggiunto (interessi e ammortamenti) ne assorbano una parte rilevante. Riguardo al riparto tra reddito da lavoro e reddito di impresa, ci si può riferire a recenti stime ISTAT, che ipotizzano in circa tre milioni e mezzo il numero dei lavoratori irregolari, di cui circa tre milioni attribuibili al lavoro dipendente o assimilato. Moltiplicando per un reddito di lavoro inferiore a quello medio, cioè per 30-33 milioni anziché 40 milioni, sia per tener conto del "grigio" sia perché nei settori che operano in "nero" le retribuzioni sono più basse, si giunge, per i redditi di lavoro irregolari, alla stima di 90.000-100.000 miliardi. Il residuo rispetto a 300.000 miliardi costituisce, quindi, la stima del reddito di impresa occultato.

Nei valori della possibile emersione, da calcolare sulla base evasa, si è proceduto in maniera assai prudente. Si è ipotizzato, infatti, in 30.000 miliardi il reddito di lavoro che potrebbe emergere, in relazione a 900-930.000 lavoratori, pari a meno di un terzo del potenziale. Si è ipotizzato, altresì, che il reddito di impresa emerso, in media, si collochi rispetto a quello di lavoro venuto a trasparenza in un rapporto di uno a uno (cioè ben al di sotto del massimo, pari a tre), coinvolgendo dunque 30.000 miliardi di redditi di impresa, cioè circa un settimo del potenziale. Inoltre i possibili maggiori introiti sono stati convogliati in un fondo specifico, con destinazione flessibile, e dunque non vengono vincolati, nell'immediato, alla copertura di alcun provvedimento di spesa o di riduzione del prelievo. Per la gran parte, vale la regola che se e quando gli introiti ci saranno, verranno stabiliti gli impieghi.

Il provvedimento è di importanza critica per il pieno inserimento dell'economia italiana nell'economia europea su basi di parità, e per il suo sviluppo a ritmi elevati, specie nelle aree arretrate. Circa il primo punto è notorio che, tra le economie avanzate in procinto di adottare l'euro, quella italiana presenta il tasso di irregolarità più elevato. Questa situazione verrebbe a trasparenza piena proprio a seguito dell'introduzione operativa della moneta unica, e potrebbe compromettere l'armonia comunitaria, dato che tassi troppo diversi di economia sommersa implicano distorsioni gravi all'esplicazione di una piena e "sana" concorrenza, il cui raggiungimento rappresenta uno degli obiettivi primari degli accordi europei. La trasparenza è del resto fortemente raccomandata da tutte le organizzazioni internazionali, *in primis* e recentemente dal Fondo monetario internazionale. L'invito riguarda principalmente, ma non esclusivamente, i governi, chiamati al rispetto del Codice delle buone procedure e della trasparenza fiscale, secondo le più recenti delibere dell'*Executive Board* del 23 marzo 2001. Ma a questo richiamo non possono rimanere insensibili gli operatori economici. L'urgenza imposta dall'adozione della moneta unica a partire dal 1° gennaio 2002 trova riscontro nel provvedimento, sia nella fissazione del termine della dichiarazione di emersione già nel corso del 2001 (offrendo così ad imprese e lavoratori l'opportunità di adottare una contabilità in euro pienamente trasparente), sia nella rapidità del processo di convergenza delle aliquote agevolate verso i valori normali (tre anni, con adozione delle aliquote normali - anche se presumibilmente ridotte rispetto a quelle attuali - già nel 2004, con netta accelerazione rispetto ad altre proposte recentemente circolate nel dibattito culturale).

Sono altresì evidenti gli effetti positivi del provvedimento sull'accelerazione del tasso di sviluppo, specie al Sud. Infatti il sommerso, pur costituendo un fenomeno patologico, ha finora contribuito all'abbassamento dei costi in taluni settori, traducendosi, specie al Nord e al Centro, in una vera e propria "droga" che altera ogni forma di competitività, anche nel campo delle esportazioni. Mentre, con riferimento più specifico al Sud, esso ha permesso di alleviare situazioni di povertà economica, che altrimenti sarebbero potute divenire esplosive.

In questi ultimi tempi, a causa di diversi fattori (tra questi: l'introduzione degli studi di settore nel campo fiscale; l'insostenibilità sociale della continuazione di situazioni di mancanza di copertura previdenziale; la necessità per le imprese di "pulire" i bilanci stilati in euro, per accedere ai finanziamenti), si sta giungendo, tuttavia, su tutti questi fronti ad una situazione di tensione estrema: da un lato molte imprese e molti lavoratori vorrebbero emergere; dall'altro lato il farlo, in presenza delle attuali aliquote fiscali e contributive, potrebbe porre a rischio la presenza sul mercato delle imprese, o addirittura la loro sopravvivenza, con effetti economici e sociali catastrofici.

L'offerta della possibilità di emersione ad aliquote agevolate, con la prospettiva di inserirsi a regime in un sistema fiscale e previdenziale strutturalmente più leggero in termini di aliquote, potrebbe costituire il grande fattore di sblocco in questa situazione. Usufruendo dell'agevolazione di un minor carico fiscale e contributivo, durante la fase di consolidamento, le imprese potrebbero reggere comunque alla maggiore concorrenza ed usufruire via via dei vantaggi dell'emersione, vale a dire di un più ampio accesso al credito, di maggiori finanziamenti da parte del sistema bancario nonché dei benefici più complessivi di una riconquistata legalità. Al risanamento strutturale, visto come precondizione della crescita, potrebbero seguire maggiori investimenti, quindi un ampliamento della base occupazionale: insomma, l'avvio di un ciclo virtuoso di sviluppo.

INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

Premessa

La presente relazione tecnica è improntata al “principio di precauzione”, che si sostanzia nei seguenti elementi, alcuni dei quali saranno illustrati più approfonditamente negli allegati tecnici:

- alla base della valutazione sono gli andamenti reali dell'economia italiana, valutati nel contesto degli andamenti ciclici di quella europea;
- analisi recenti, alcune delle quali ancora in corso di pubblicazione, indicano, purtroppo, una forte caduta del dinamismo produttivo del Paese;
- fino ad oggi, la crescita degli investimenti, in termini reali, è stazionaria. Nel consuntivo di fine anno la loro eventuale ripresa dipenderà, in larga misura, dal successo del presente disegno di legge e dalla sua capacità di incidere sulle aspettative imprenditoriali, attualmente, orientate negativamente o in posizione di attesa;
- nei casi previsti dalla normativa in vigore si incentiva la capitalizzazione delle aziende. Con il presente disegno di legge si punta, invece, sullo sviluppo, sulla formazione e sulla crescita dell'economia, coinvolgendo interamente la struttura delle piccole e medie imprese italiane;
- l'aver potuto separare i due mondi legislativi ha consentito una migliore individuazione degli oneri pregressi e non contabilizzati. La loro conseguente emersione ha posto in luce l'esistenza di squilibri finanziari, dovuti al mancato vaglio della normativa vigente (decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), a causa dei vecchi Regolamenti, da parte delle competenti Commissioni parlamentari;
- le ipotesi di una possibile ripresa del processo di investimento, quale conseguenza del successo applicativo del presente disegno di legge, sono state confrontate con le valutazioni a bilancio, per gli anni 2001 e 2002, per saggiarne i profili di coerenza. L'esito del giudizio è stato positivo;
- nel valutare gli effetti delle norme proposte, ci si è limitati ad applicare un criterio, per così dire, di “carattere meccanico”. Non si è considerata cioè una possibile ripresa del ciclo, indotta dai meccanismi di incentivazione, né i suoi effetti moltiplicativi sul sistema economico. Si è accettata, cioè, un'interpretazione conservativa dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, pur nell'evidenza dei suoi limiti intrinseci.
- nel corso del triennio la legge determina, nell'ambito dello schema revisionale proposto, maggiori entrate per 224 miliardi di lire, a cui aggiungere altri 1.920, derivanti dalla modifica della disciplina della Dual income tax (DIT), non considerati ai fini della copertura.

Contenuto del presente provvedimento

Il provvedimento in esame riprende, nelle sue linee essenziali, un analogo intervento normativo sperimentato negli anni passati (articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, cosiddetta "legge Tremonti"). Esso dispone, a partire dall'anno di imposta 2001 e per il successivo periodo, l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa del 50% del volume dei nuovi investimenti in beni strumentali. L'agevolazione in questione riguarda il volume degli investimenti, realizzati nei periodi d'imposta 2001-2002, eccedenti la media degli investimenti effettuati nel cinque periodi precedenti (il periodo 1996 - 2000 per il 2001 ed il periodo 1997 - 2001 per l'esercizio 2002).

A differenza di quanto previsto nel 1994, sono inclusi nel provvedimento le banche, le assicurazioni ed i professionisti. E' compreso, nella determinazione dell'ammontare escluso dall'imposizione del reddito d'impresa, l'importo corrispondente all'incremento delle spese di formazione e di aggiornamento professionale del personale rispetto alla media dei cinque esercizi precedenti. Il costo del personale impegnato nella predetta attività di formazione si assume nei limiti del 20% del valore delle retribuzioni per lavoro dipendente corrisposte.

Contestualmente alla emanazione del presente provvedimento, sono abolite alcune agevolazioni tributarie tra le quali, con riferimento al periodo di imposta 2001, quelle previste dall'articolo 2, commi 8 e seguenti, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (cosiddetta "legge Visco"), come modificato dalla legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000). In quest'ultimo provvedimento era stata prevista la proroga della agevolazione in oggetto per il periodo di imposta 2001, limitatamente alle società di capitale ed enti commerciali, a differenza del nuovo provvedimento il cui ambito di applicazione è molto più esteso. Conseguentemente coloro che, alla data del 30 giugno 2001, abbiano già effettuato investimenti o eseguito conferimenti o accantonamenti, assoggettati alla disciplina della legge n. 133 del 1999, possono optare per l'incentivo previsto dal nuovo provvedimento, ovvero continuare a fruire della possibilità prevista dalla predetta legge.

E' anche prevista la possibilità di optare per l'agevolazione recata dall'articolo 8, commi 2 e 3, della legge n. 388 del 2000 (credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate) in luogo della detassazione del reddito, e ciò anche per gli investimenti e gli incrementi di capitale eseguiti dopo il 30 giugno 2001. Inoltre, per il periodo d'imposta 2001 ed il successivo, i contribuenti possono optare per l'agevolazione prevista dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 (DIT), in luogo di quelle recate dal presente disegno di legge, relativamente alle operazioni di incremento patrimoniale deliberate entro il 30 giugno 2001.

Legislazione vigente

Come accennato in precedenza, l'articolo 6, comma 24, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha prorogato al dicembre 2001 le agevolazioni previste dalla legge n. 133 del 1999, limitandone gli effetti alle società di capitali ed enti commerciali residenti, nonché alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti commerciali esteri ("soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi"). Inoltre, l'articolo 6, comma 4, della Finanziaria 2001 ha stabilito che, per le società di persone e per le persone fisiche, la suddetta agevolazione si applica per i periodi di imposta 1999 e 2000. Si ricorda che l'agevolazione consiste nella possibilità di assoggettare, nel periodo considerato, all'aliquota ridotta del 19% (contro quella ordinaria del 36% ai fini IRPEG per le persone giuridiche) la quota di reddito imponibile corrispondente al valore minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e quello dei conferimenti in denaro, nonché degli accantonamenti di utili a riserva.

In sede di Relazione tecnica alla legge n. 133 del 1999, la perdita di gettito attribuibile all'utilizzazione del beneficio da parte delle persone giuridiche, di competenza 1999, era stata stimata in circa 1.600 miliardi; tuttavia, a seguito delle modifiche legislative apportate recentemente (legge 21 novembre 2000, n. 342, cosiddetto "Collegato alla Finanziaria 2000" e legge finanziaria 2001), nonché delle interpretazioni via via fornite dall'amministrazione, tale stima non è più attendibile e si rende in questa sede necessaria una sua revisione. Tra i fattori che maggiormente contribuiscono alla esigenza di revisione si segnalano i seguenti:

- la possibilità, per il contribuente, di riportare all'esercizio successivo (secondo e terzo esercizio agevolato) l'eventuale eccedenza di investimenti o degli accantonamenti di utili e dei conferimenti in denaro;
- l'estensione anche agli immobili di categorie catastali D/2, D/3 e D/8 delle agevolazioni originariamente previste per la sola categoria catastale D/1 (vale a dire gli opifici);
- le estensioni delle agevolazioni ai beni in corso di costruzione, sia pure a determinate condizioni;
- le estensioni delle agevolazioni agli investimenti realizzati nei periodi agevolati, anche se iniziati anteriormente;
- le quote di ammortamento dei nuovi investimenti non devono essere dedotte dal costo complessivo degli stessi ai fini della quantificazione dell'agevolazione;
- nel calcolo dei conferimenti in denaro i relativi importi rilevano per l'intero ammontare, senza necessità di ragguaglio al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo di imposta.

In conseguenza delle modifiche indicate, la stima di perdita di gettito relativa alla proroga delle agevolazioni al 2001 per le sole persone giuridiche - esclusi gli enti non commerciali residenti - risulta sensibilmente maggiore, pari a circa 3.500 miliardi. A tale valore si è giunti attraverso una riduzione aggiuntiva del gettito previsto (rispetto ai 1.600 miliardi originari), pari a circa 1000 miliardi, conseguente al maggiore riporto delle eccedenze, a cui aggiungere un ulteriore incremento di circa il 35% per tenere conto sia della inclusione di altre importanti categorie di immobili (alberghi, ristoranti, cinema, fabbricati ad uso commerciale), che del limite posto alla determinazione degli ammortamenti da dedurre. Si fa, tuttavia, presente che la perdita di 3.500 miliardi sopra indicata non ha mai avuto adeguata copertura a bilancio, in quanto la legge n.133 del 1999 indicava una copertura teorica di soli 1.000 miliardi la quale, a causa dei regolamenti parlamentari vigenti al momento della entrata in vigore della legge, non è stata mai verificata dalle competenti Commissioni parlamentari.

Stima delle conseguenze in termini di gettito del presente provvedimento

Sono state stimate le possibili conseguenze, in termini di riduzione del gettito IRPEF/IRPEG, tenendo conto sia della riduzione della aliquota ordinaria IRPEG (36% nel 2001 e nel 2002) che della rimodulazione delle aliquote IRPEF, disposta dall'ultima Finanziaria.

- **Per l'anno di imposta 2001**, in analogia con quanto verificatosi nel periodo di imposta 1994, l'agevolazione compete per i nuovi investimenti effettuati, nonché, in questo caso, anche per le spese di formazione e di aggiornamento professionale sostenute nel 2001. In base ai dati di contabilità nazionale ³ ed ai dati delle dichiarazioni dei redditi relative al 1994, è stata stimata la quota di investimenti 1994 che è effettivamente ricaduta nell'ambito dell'applicazione della "legge Tremonti" (ossia il volume complessivo degli investimenti eccedenti la media). Ciò in quanto l'anno 1994 presenta evidenti analogie con quanto dovrebbe verificarsi nel 2001, specie per quanto riguarda la decisione (intervenuta solo a metà anno) di agevolare gli investimenti. La crescita di questi ultimi dovrebbe pertanto manifestarsi, come già avvenuto nel 1994, solo nel secondo semestre. Pertanto, la stima è stata effettuata partendo dai maggiori investimenti agevolati (circa 27.320 miliardi) e dal conseguente reddito detassato, vale a dire circa 13.660 miliardi. Tale importo è stato rivalutato sulla base del coefficiente di incremento (il 33% circa) del 2000 rispetto al 1996, in termini di investimenti fissi

³ *Relazione generale sulla situazione economica del Paese - 2000*, Vol. I, allegato CN-24

lordi al netto delle abitazioni non residenziali. Si è ottenuto, di conseguenza, un ammontare di reddito detassato 2001 pari a circa 18.165 miliardi.

- Pertanto, la quota di maggiori investimenti, ai fini della detassazione del reddito reinvestito 2001, può essere considerata pari al doppio di tale ammontare (18.165 miliardi), per un totale di circa 36.330 miliardi. Questi ultimi possono essere interamente considerati investimenti aggiuntivi. Infatti, tanto le previsioni contenute nella Relazione annuale della Banca d'Italia, quanto il forte calo degli ordinativi delle aziende, indicano una indubbia stazionarietà degli investimenti stessi con invarianza del tasso di incremento reale. Inoltre, gli investimenti attribuibili al settore del credito e delle assicurazioni, nonché ai professionisti, possono essere considerati pari a circa il 2% del totale, sulla base dei dati ISTAT relativi alla composizione degli investimenti fissi lordi per branca utilizzatrice. Il valore stimato di 36.330 miliardi, pertanto, è stato incrementato di una pari percentuale, determinando un valore complessivo pari a 37.060 miliardi.
- Alla luce delle valutazioni precedenti, la quota di reddito detassato stimato, pari al 50% dei maggiori investimenti, ammonta a circa 18.530 miliardi di lire. La perdita di gettito di competenza risulta conseguentemente pari a circa 6.115 miliardi, applicando un'aliquota IRPEF/IRPEG media del 33%. Tale aliquota è ottenuta ponderando l'aliquota IRPEG del 36% e l'aliquota marginale media IRPEF del 24% per i rispettivi pesi, rispetto al reddito agevolato 1994.
- Per quanto riguarda le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento professionale, comprese quelle per il personale interno, l'incremento delle stesse nel 2001, rispetto alla media 1996 - 2000, è stato ottenuto calcolando la differenza tra le spese stimate 2001 (in misura pari al 18% delle retribuzioni per il personale dipendente delle persone giuridiche, al 10% delle retribuzioni delle società di persone ed al 7% delle retribuzioni delle persone fisiche, per un totale di circa 63.060 miliardi) rispetto alla media dei cinque esercizi precedenti (pari a circa 59.380 miliardi), stimata in base all'andamento (dati di contabilità nazionale) del costo del lavoro unitario, per un importo di 3.680 miliardi. Pertanto il reddito detassato da considerare è pari alla metà di tale differenza, ovvero circa 1.840 miliardi, da cui deriva una potenziale perdita di gettito di competenza di circa 640 miliardi, tenendo conto di una aliquota media

IRPEF/IRPEG di circa il 35%, ottenuta utilizzando i pesi relativi agli oneri per il personale.

- A parziale copertura di tale perdita è prevista la sostanziale abolizione della proroga dell'articolo 2, commi 8 e seguenti, della legge n. 133 del 1999, relativamente alla maggiore capitalizzazione ed ai nuovi investimenti intervenuti successivamente alla data del 30 giugno 2001. Inoltre non è possibile avvalersi contemporaneamente della "legge Tremonti" e della "legge Visco", con la sola eccezione delle spese per la formazione e l'aggiornamento del personale. La stima del recupero di gettito conseguente, in capo alle sole persone giuridiche, è pari all'80% dell'importo di 3.500 miliardi (perdita di gettito risultante dall'applicazione della legge n.133 del 1999) per un ammontare di lire 2.800 miliardi circa.
- Per quanto riguarda le modifiche alla DIT, i contribuenti possono, in alternativa a quanto disposto col presente disegno di legge, optare per la DIT sugli incrementi di capitale deliberati anteriormente alla data del 30 giugno 2001. Il cumulo delle agevolazioni è comunque consentito per le spese di formazione e aggiornamento del personale.
- Viene disposta l'abrogazione del disposto dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto riguarda il 2001, pertanto, si stima che, nel complesso, circa il 50% dei contribuenti opti per la DIT, con conseguente recupero di gettito di competenza pari a circa $(3.350 + 420) \times 50\% = 1.890$ miliardi. Di quest'ultima cifra vengono utilizzati, come fonte di maggior risparmio, solo 1.000 miliardi.
- Il minor acconto da versare nel 2003 che deriverebbe dall'agevolazione, pari a circa 6.750 miliardi, non potrà essere computato dai contribuenti così come previsto dall'articolo 4, comma 7.
- Viene disposta la soppressione delle agevolazioni previste dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La norma consentiva alle persone fisiche ed alle società di persone di optare per la tassazione separata del reddito d'impresa con modalità analoghe a quanto previsto per le società di capitali. La citata disposizione comportava una perdita di gettito quantificata nella relazione tecnica in 1.025 miliardi per la cassa del 2002. Poiché la norma, in effetti, decorre a partire dal 2002 e non più dal 2001, come previsto nella relazione tecnica, il recupero di gettito si verificherebbe solo nel

2003, qualora fosse stata iscritta a bilancio la relativa perdita. In ogni caso, il recupero non viene utilizzato a copertura nella presente norma, ma rimarrà eventualmente a beneficio delle esigenze di bilancio.

- **Per l'anno di imposta 2002**, l'agevolazione in esame compete per l'intero esercizio (100% dei nuovi investimenti produttivi e delle spese per la formazione e l'aggiornamento professionale). La stima del reddito detassato relativo ai nuovi investimenti è stata ottenuta con la stessa metodologia utilizzata per il 2001. Il reddito agevolato 1995 (circa 29.200 miliardi) è stato rivalutato del 33%, con una stima di maggiori investimenti per circa $38.800 \times 2 = 77.600$ miliardi. La perdita teorica di gettito conseguente - compresa la quota del 2% relativa alle banche - risulta pertanto essere pari a circa $38.800 \times 1,02 \times 33\% = 13.060$ miliardi.
- Per quanto riguarda le spese per la formazione, la perdita di gettito possibile può essere stimata in circa $(3.860 \times 35\%) = 1.350$ miliardi, ottenuta incrementando del 5% le maggiori spese in formazione 2001, rapportate all'intero anno ($1.840 \times 1,05 \times 2 = 3.860$ miliardi), ed applicando l'aliquota media del 35%.

Le agevolazioni previste dalla norma istitutiva dalla DIT, nel 2002, restano a vantaggio esclusivo di quei contribuenti che optino per essa in luogo delle nuove disposizioni che qui si introducono (il cumulo delle agevolazioni è ammesso - come detto - solo per le spese di formazione ed addestramento del personale) e, comunque, limitatamente agli incrementi di capitale eseguiti anteriormente al 30 giugno 2001. Nell'ipotesi in cui coloro che optino a favore della DIT siano pari al 50% dei beneficiari, il recupero di gettito conseguente è pari a circa il 50% di 3.350 miliardi, da parte delle persone giuridiche (banche incluse), a cui sommare il 50% di 420 miliardi circa da parte delle persone fisiche e delle società di persone, per un totale di circa 1.890 miliardi. Nel 2003, l'agevolazione DIT permane limitatamente agli incrementi di capitale che siano stati deliberati entro il 30 giugno 2001: il recupero di gettito conseguente agli incrementi deliberati successivamente si stima essere pari a circa 1.140 miliardi. Di queste cifre, in ogni caso, per le considerazioni svolte in precedenza e per la profonda divaricazione esistente tra le due regolazioni legislative sopra illustrate, sono considerati, in questa sede, come risorse da utilizzare per la copertura, solo 1.000 miliardi.

Riduzione credito di imposta limitato: l'articolo 5, comma 3, del provvedimento stabilisce che le quote di reddito agevolato derivanti dalla applicazione della DIT e della legge n. 133 del 1999, non diano più diritto alla memorizzazione delle imposte virtuali⁴. Pertanto, verrebbe meno il credito d'imposta sui dividendi distribuiti ai soci, con conseguente recupero di gettito in capo a questi ultimi. Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali ed enti commerciali, si è stimato che le minori imposte virtuali memorizzabili siano pari a circa 110 miliardi, nel 2001, ed a circa 30 miliardi, nel 2002. In capo ai soci percettori, il minore credito ricevuto si tradurrà in una maggiore imposta dovuta di entità leggermente inferiore, pari a circa 100 miliardi nel 2002 ed a circa 30 miliardi nel 2003 (il dividendo, come noto, viene erogato normalmente nell'esercizio successivo a quello in cui è stato prodotto l'utile in capo alla società).

Abolizione agevolazioni minori: il punto 6) della tabella A allegata al disegno di legge intende abolire due agevolazioni minori. Il recupero di gettito di competenza può essere valutato in circa 8 miliardi nel 2001 e 53 nel 2002 e nel 2003, sulla base delle quantificazioni originarie.

In considerazione dei possibili, maggiori investimenti indotti con il presente provvedimento si potranno avere i seguenti effetti, sia a monte, sui bilanci dei fornitori dei beni strumentali, sia a valle, in conseguenza delle maggiori entrate IVA seppure scaglionata in più esercizi.

- **Maggiore IVA:** l'incremento del gettito stimato dell'IVA è conseguenza dei maggiori investimenti in beni strumentali rispetto al loro normale *trend* di sviluppo. In particolare, l'IVA è stata calcolata sui beni di investimento acquisiti dai contribuenti che non possono detrarsi l'IVA: vale a dire banche, assicurazioni ed altre categorie (con attività prevalentemente esente oppure che si avvalgono di regimi speciali), pari a poco più del 15% del totale. Pertanto, essa ammonta, per il 2001, a circa $37.060 \times 20\%$ (aliquota IVA sui beni strumentali) $\times 15,1\% = 1.120$ miliardi; mentre, per il 2002, il maggiore gettito IVA è pari a circa $79.200 \times 20\% \times 15,1\% = 2.390$ miliardi. Per gli altri contribuenti non è stato ovviamente calcolato il maggiore gettito IVA sui beni intermedi, in quanto l'IVA pagata sull'acquisto può essere detratta da quella incassata.
- **Maggiore IRPEF/IRPEG/IRAP:** le imprese che producono i beni di investimento, per effetto della norma agevolatrice, incrementeranno il loro fatturato. In base ai dati

⁴ Con questa disposizione si intende abolire l'ulteriore facilitazione che consentiva al percettore di dividendi di potere usufruire di un credito d'imposta superiore all'imposta effettivamente versata dalla società, a causa della agevolazione goduta.

Mediobanca,⁵ il rapporto valore aggiunto/fatturato è pari, in media, al 30%. Ne consegue che il maggiore gettito IRPEF/IRPEG, al lordo degli ammortamenti, con aliquota media del 33%, è pertanto pari a circa $37.060 \times 30\% \times 33\% = 3.670$ miliardi di competenza 2001 ed a circa $79.200 \times 30\% \times 33\% = 7.840$ miliardi, di competenza 2002. Le aliquote medie di ammortamento delle immobilizzazioni materiali possono essere stimate in circa il 10% (ridotte del 50% nel primo esercizio⁶). Il minore gettito IRPEF/IRPEG di competenza 2001 può essere, pertanto, stimato in circa $37.060 \times 10\% \times 50\% \times 33\% = 610$ miliardi; nel 2002 il minore gettito IRPEF/IRPEG sarà pari a circa $37.060 \times 10\% \times 33\% + 79.200 \times 10\% \times 50\% \times 33\% = 2.530$ miliardi e, nel 2003, sarà pari a circa $37.060 \times 10\% \times 33\% + 79.200 \times 10\% \times 33\% = 3.840$ miliardi. Ai fini IRAP, con l'aliquota del 4,25%, al netto di una quota pari al 5% circa in ragione della deduzione di 10 milioni dalla base imponibile, il maggiore gettito di competenza 2001 (al netto della minore IRAP conseguente ai maggiori ammortamenti dedotti dagli investitori in beni strumentali) può essere valutato in circa $(37.060 \times 4,25\% \times 95\% \times 30\%) - (37.060 \times 10\% \times 50\% \times 4,25\% \times 95\%) = 375$ miliardi mentre quello 2002 sarà pari a circa $(79.200 \times 4,25\% \times 95\% \times 30\%) - (37.060 \times 10\% \times 4,25\% \times 95\% + 79.200 \times 10\% \times 50\% \times 4,25\% \times 95\%) = 650$ miliardi; nel 2003 la perdita conseguente ai maggiori ammortamenti dedotti sarà pari a circa $(37.060 \times 10\% \times 4,25\% \times 95\% + 79.200 \times 10\% \times 4,25\% \times 95\%) = 470$ miliardi.

- **Ulteriori effetti IVA:** I maggiori investimenti indotti, effettuati per gli anni 2001 e 2002, generano con gradualità una maggiore produzione di beni di consumo sui quali evidentemente graverà l'imposta. Il costo dei maggiori investimenti è destinato a riflettersi sulla produzione futura, in un arco temporale segnato dai ritmi del "ciclo del prodotto". Esso rientrerà, pertanto, a far parte del sistema dei costi di produzione della singola impresa per riflettersi, alla fine, sul fatturato complessivo, da assoggettare all'IVA. L'intera catena logica, che descrive il fenomeno, è riportata in appendice. Ai fini della stima, è stato preso in considerazione un periodo medio di ammortamento pari a 6 anni ed un'aliquota media dell'IVA pari al 15%, essendo quest'ultima quella misurata sui consumi finali. Applicando i parametri indicati ai volumi d'investimento (37.060 miliardi nel 2001 e 79.200 miliardi nel 2002) si ottengono maggiori entrate di IVA pari a 930 miliardi nel 2001 e, con effetto cumulativo, 2.910 miliardi negli anni successivi, fino al 2006. Nel 2007 l'importo si riduce a 1.980 miliardi.

⁵ Dati cumulativi di 1828 società italiane, 2000, Tabella 6, p. XX.

⁶ Articolo 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

Riflessi complessivi del provvedimento sugli emolumenti di competenza.

Prima di ricapitolare l'andamento delle variazioni di gettito di competenza, è forse utile richiamare le metodologie che sono state poste alla base della previsione. Una valutazione corretta e puntuale degli effetti del provvedimento in esame potrà essere, evidentemente, effettuata solo a consuntivo. Il maggior gettito finale dipenderà, infatti, dalla risposta del mercato, dal volume degli investimenti effettuati, ed, in ultima istanza, dal reale innesco di un ciclo virtuoso di crescita destinato ad interagire con l'intera economia. Nella tabella successiva sono, tuttavia, evidenziate solo le componenti non dinamiche del complesso quadro di interrelazioni che è alla base del provvedimento in esame.

Dato il carattere ipotetico della previsione, il punto di partenza è stata l'esperienza reale verificatasi negli 1994 - 1995. Le maggiori entrate derivanti dalle stime, connesse con i maggiori investimenti attesi, hanno di conseguenza un valore solo eventuale. Ne deriva che esse, a differenza del passato ed in difformità ai precedenti provvedimenti pure considerati, non saranno coerentemente utilizzate come forma di copertura per altri provvedimenti. Saranno, viceversa, sterilizzate a bilancio, onde evitare gli errori verificatisi nella passata legislatura, in cui i provvedimenti aventi analoghe finalità, ma insufficienti forme di copertura, hanno determinato debordamenti nel livello di indebitamento complessivo.

Si riporta di seguito l'andamento delle variazioni di gettito:

COMPETENZA	2001	2002	2003
Detassazione - nuovi investimenti + formaz.	- 6.755	- 14.410	
Riduzione benefici legge 133/99 nel 2001 per le società di capitali	+2.800		
Credito di imposta limitato - recupero IRPEF sui soci		+ 100	+ 30
Maggiore IVA sui minori beni strumentali venduti	+ 1.120	+ 2.390	
Modifiche alla disciplina della DIT (quota non considerata ai fini della copertura)	(+ 890) +1.000	(+ 890) +1.000	(+ 140) +1.000
Maggiore IRPEF/IRPEG per i produttori di beni strumentali	+ 3.670	+ 7.840	(*)
Perdita IRPEF/IRPEG per i maggiori ammortamenti dedotti sui nuovi beni strumentali acquistati	- 610	- 2.530	- 3.840
Variazione IRAP per i produttori di beni strumentali (incremento) e per maggiori ammortamenti dedotti (riduzione)	+ 375	+ 650	- 470
Ulteriori effetti IVA sui maggiori beni di consumo prodotti e venduti	+ 930	+ 2.910	+ 2.910
Abolizione agevolazioni punto 6) della tabella A allegata al provvedimento	+ 8	+ 53	+ 53
TOTALE	+ 2.538	-1.997	-317

(*) nel 2003 non è stata considerata alcuna cifra per il fatturato dei produttori dei beni strumentali.

La conseguenza immediata di questa impostazione metodologica è quella di ipotizzare una sua naturale contrazione, tendenzialmente pari al maggiore incremento verificatosi durante l'esercizio precedente. Una simile conclusione può accertarsi solo da un punto di vista astratto. In realtà le singole aziende costruiranno, sul maggior fatturato realizzato nel 2002, nuove occasioni di sviluppo, per cui, con ogni probabilità, il temuto crollo non si verificherà. Nello sviluppo della

previsione, per coerenza con il metodo seguito, non si è tenuto conto di questo elemento, a dimostrazione ulteriore dei limiti impliciti in una visione conservativa dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Riflessi complessivi del provvedimento sugli adempimenti di cassa.

Nel triennio è possibile prevedere, in termini di cassa, un acconto pari al 75% per imposte dirette e dell'85% ai fini IRAP (così come indicato nella Relazione tecnica originaria), nonché di un anticipo del 15%. L'anticipo deriva dall'applicazione, da parte del contribuente, del metodo "previsionale", in sede di determinazione dell'acconto da versare. Tale acconto è pari al 15% del maggiore risparmio di imposta previsto nell'esercizio nel quale è versato l'acconto stesso, rispetto all'esercizio precedente. Il fenomeno della riduzione del secondo acconto (generalmente a novembre), ha trovato conferma nei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche presentate nel 1995. Infatti, a fronte di circa 10.000 miliardi di reddito detassato 1994, la perdita IRPEG di competenza è stata pari a 3.600 miliardi, cui è conseguito un minore acconto (al 75%) pari a 2.700 miliardi circa. Peraltro, in base alla serie storica dei coefficienti di realizzo del secondo (o unico) acconto rispetto a quanto versato con il primo, tale coefficiente era pari a circa 1,4 nel 1992 ed a circa 1,25 nel 1993 (anno di maggiore crisi, con forte utilizzo del metodo previsionale) - a fronte di un valore teorico di $60\% / 40\% = 1,5$ - mentre, nel 1994, è stato pari a circa $8.486 / 7.134 = 1,19$. Ne consegue che, se il contribuente avesse utilizzato lo stesso coefficiente del 1993 (1,25), il secondo acconto sarebbe stato maggiore di circa $7.134 \times 1,25 - 8.486 = 430$ miliardi. Tale ammontare è appunto pari al 15% dell'acconto versato in misura minore a fronte del reddito detassato.

Come accennato in precedenza, la stima dell'acconto di cassa ai fini delle imposte dirette è pari al 75% della competenza dell'anno stesso. L'acconto nominale IRPEG, dovuto nel 2002, dovrebbe essere pari al 98,5% del rigo differenza della relativa dichiarazione dei redditi: l'aliquota del 75% è un dato storico ed esprime la quota effettiva di versamento dell'acconto rispetto al rigo differenza, tenuto conto sia del fatto che per importi minimi non è dovuto acconto, sia del metodo "previsionale", che consente di versare un acconto inferiore, commisurato al reddito previsto per l'anno in corso, se minore. Ai fini IRAP la quota effettiva dell'85% è quella utilizzata nella Relazione tecnica originaria al provvedimento istitutivo di tale imposta.

CASSA	2001	2002	2003
Maggiore IVA sui maggiori beni strumentali venduti	+ 1.120	+ 2.390	
Anticipo IRPEF/IRPEG 2001 (15%)	- 135	+ 135	
Saldo IRPEF/IRPEG 2001		-895	
Acconto IRPEF/IRPEG 2002 (75% del saldo 2001)		-670	+670
Anticipo IRPEF/IRPEG 2002 (15%)		-1.230	+ 1.230
Saldo IRPEF/IRPEG 2002			- 9.000
Acconto IRPEF/IRPEG per modifiche DIT (75% del saldo)		+750	+750
Saldo IRPEF/IRPEG per modifiche DIT		+1.000	+250
Saldo IRAP 2001		+ 375	
Acconto IRAP 2002 (85% del saldo 2001)		+ 320	- 320
Saldo IRAP 2002			+ 650
Acconto IRAP 2003 (85% del saldo 2002)			+ 550
Ulteriori effetti I.V.A. sui maggiori beni di consumo prodotti e venduti	+ 930	+ 2.910	+ 2.910
Abolizione agevolazioni punto 6) della tabella A allegata al provvedimento		+ 44	+ 65
TOTALE	+ 1.915	+ 5.129	-2.245

Ai fini del calcolo delle conseguenze in termini di gettito per cassa, si espongono di seguito le voci che compongono il saldo e l'anticipo delle imposte dirette:

- **Anticipo 2001**: è pari al 15% della maggiore perdita rispetto all'esercizio precedente, cioè il 15% della somma algebrica tra la perdita di gettito derivante dalla detassazione del reddito reinvestito 2001 e gli effetti sulle imposte dirette per l'abolizione della legge n. 133 del 1999 ed il maggiore fatturato dei fornitori di beni strumentali, al netto delle maggiori quote di ammortamento dedotte da parte di chi ha effettuato i maggiori investimenti. Pertanto $15\% (- 6.755 + 2.800 + 3.670 - 610) = - 135$ miliardi.
- **Saldo imposte dirette 2001**: somma algebrica tra la perdita di gettito derivante dalla detassazione del reddito reinvestito 2001 e gli effetti sulle imposte dirette per l'abolizione della legge n. 133 del 1999 ed il maggiore fatturato dei fornitori di beni strumentali, al netto delle maggiori quote di ammortamento dedotte da parte di chi ha effettuato i maggiori investimenti. Pertanto è pari a $(-6.755 + 2.800 + 3.670 - 610) = - 895$ miliardi.
- **Anticipo 2002**: è pari al 15% della maggiore perdita rispetto a quella dell'esercizio precedente (pari a - 895 miliardi), cioè il 15% della somma algebrica tra la perdita di gettito derivante dalla detassazione del reddito reinvestito 2002 e gli effetti sulle imposte dirette per il maggiore fatturato dei fornitori di beni strumentali, al netto delle maggiori quote di ammortamento dedotte da parte di chi ha effettuato i maggiori investimenti, meno la perdita di 895 miliardi. Pertanto $15\% (- 14.410 + 7.840 - 2.530 + 895) = - 1.230$ miliardi.
- **Saldo imposte dirette 2002**: somma algebrica tra la perdita di gettito derivante dalla detassazione del reddito reinvestito 2002 e gli effetti sulle imposte dirette per il maggiore fatturato dei fornitori di beni strumentali, al netto delle maggiori quote di ammortamento dedotte da parte di chi ha effettuato i maggiori investimenti e il recupero di gettito IRPEF in capo ai soci percettori di dividendi senza credito di imposta limitato. Pertanto è pari a $(- 14.410 + 7.840 - 2.530 + 100) = - 9.000$ miliardi.
- **Saldo imposte dirette 2003**: somma algebrica tra la perdita di gettito derivante dalle maggiori quote di ammortamento dedotte da parte di chi ha effettuato i maggiori

investimenti e il recupero di gettito IRPEF in capo ai soci percettori di dividendi senza credito di imposta limitato. Pertanto è pari a $(-3.840 + 30) = - 3.810$ miliardi.

In conclusione, per lo schema di valutazione utilizzato, negli anni successivi si attenuano sia gli effetti positivi che quelli negativi del provvedimento.

EFFETTI SECONDARI DEL PROVVEDIMENTO

Ai fini di una valutazione più complessiva del provvedimento, si ricorda innanzitutto il mutato clima congiunturale.

▪ QUADRO EUROPEO

Secondo le ultime previsioni della Banca Centrale Europea (BCE) del giugno 2001, l'ipotesi più probabile è quella che "la crescita del PIL nell'area dell'Euro diminuisca nel 2001, principalmente per effetto del peggioramento della situazione internazionale". Per il 2002, invece, si dovrebbe avere una "graduale ripresa" anche se "non si può escludere che l'evoluzione del contesto internazionale sia meno favorevole del previsto, con possibili complicazioni per la crescita e l'inflazione nell'area dell'Euro". Sulla base di tali presupposti, la BCE ipotizza una crescita reale del PIL per l'intero anno, compresa tra il 2,2 ed il 2,8 per cento nel 2001 e tra il 2,8 ed il 3,1 nell'anno successivo. Nel 2000 la crescita era stata, invece, del 3,4 per cento. La flessione è, quindi, evidente.


All'origine del rallentamento ipotizzato sono i diversi, rispetto al 2000, andamenti del commercio estero, il cui contributo positivo dovrebbe ridimensionarsi in corso d'anno e risultare sostanzialmente neutro nel 2001-2002. Ne consegue che il sostegno allo sviluppo dovrebbe provenire esclusivamente dalla domanda interna. Quest'ultima dovrebbe rallentare leggermente, rispetto al più rapido ritmo di espansione, osservato lo scorso anno, senza subire tuttavia drastiche cadute. A sostenerla dovrebbe contribuire il permanere delle favorevoli condizioni di finanziamento, nonché la parziale riduzione del carico fiscale, intervenuta nel corso del 2001.

Nel quadro appena delineato, i **consumi privati** dovrebbero subire un rallentamento dal 2,7 per cento del 2000 al 2,2 / 2,6 per cento nel 2001, ed al 2,0 / 2,2 per cento nel 2002. Ugualmente in flessione dovrebbero poi risultare i **consumi collettivi**, rispetto alle percentuali di crescita dell'anno precedente. Per gli investimenti totali, viceversa, la riduzione dovrebbe essere più consistente. In particolare, questi ultimi dovrebbero vedere il loro ritmo di crescita scendere dal 4,6 per cento del 2000 al 2,3 / 4,5 per cento nel 2001 e al 2,2 / 5,4 per cento nel 2002. Dovrebbe riguardare, inoltre, tutte le componenti. In conclusione, secondo la BCE, la crescita degli investimenti delle imprese dovrebbe risultare inferiore a quella del 2000, quale riflesso dell'abituale reazione degli imprenditori ad un minore tasso di crescita della domanda, sia interna che estera.

▪ QUADRO NAZIONALE


L'evoluzione dell'economia italiana è destinata, evidentemente, a risentire in misura significativa del ciclo europeo. Negli ultimi 3 anni, la crescita del PIL è stata in media del 2,9 per cento nell'area dell'Euro, in Italia del 2,1 per cento: il "valore minimo nell'ambito dei paesi Europei", come ha recentemente ricordato il governatore della Banca d'Italia nelle ultime "considerazioni". La quota delle esportazioni italiane sul mercato mondiale si è ridotta dal 4,6% del 1995 al 4,1% del 1999. Alla stabilizzazione del cambio non è corrisposto, pertanto, un andamento coerente dei costi di produzione. Ne è derivata una perdita di competitività, che si è riflessa in un più limitato sviluppo della produzione, rispetto ai *partner* comunitari. Alla fine del 2000, rispetto al 1995, la produzione era aumentata in Italia solo del 9%, contro il 17% della Francia, il 19% della Germania ed il 20% della Spagna. Dati che riflettono lo squilibrio accumulato, in questi anni, rispetto a quei paesi, la cui struttura produttiva è maggiormente paragonabile a quella italiana.

Nel 2000, gli investimenti fissi lordi a prezzi costanti sono aumentati, in Italia, del 6,1 per cento: 1,6 punti percentuali più che nel complesso dell'area dell'Euro. Ma non si sono riflessi in una maggiore competitività. Si sono, invece, resi necessari per far fronte alle maggiori rigidità del mercato del lavoro e per consolidare, grazie ad innovazioni di processo, produzioni tradizionali, collocate in segmenti di mercato la cui domanda relativa cresce più lentamente della media. La caduta nel tasso di sviluppo degli investimenti, prevista per l'intero arco dell'anno, si stima avere per l'Italia una consistenza maggiore. Le quote di mercato si sono fortemente ridotte, con la sola eccezione degli Stati Uniti, alle prese con una peculiare evoluzione congiunturale. Uno sviluppo complessivo trainato essenzialmente dalla domanda interna sarebbe insufficiente a colmare il *gap* competitivo accumulato negli anni precedenti. Né ciò sarebbe del tutto auspicabile a causa dei pericoli inflazionistici e degli squilibri valutari. La percezione di questi risultati ha già inciso negativamente sulle aspettative imprenditoriali, determinando un forte rallentamento nelle decisioni di investimento. Dall'indagine svolta dalla Banca d'Italia sugli investimenti delle imprese manifatturiere risulta infatti una loro "sostanziale stazionarietà" (pag. 93 della Relazione) ed il blocco di qualsiasi crescita in termini reali. L'evoluzione retrospettiva, inoltre, è coerente con questa valutazione.




Gli investimenti manifatturieri, (si veda il grafico), hanno superato la crisi del 1992 soltanto nel 1997. Nei tre anni successivi il loro incremento è stato pari ad 1,7 punti di PIL. Nel ciclo precedente, dopo uno sviluppo durato dal 1983 al 1991 (punto di massimo relativo), la caduta era stata pari ad 1,8 punti di PIL.

Negli anni precedenti il fenomeno si era più volte ripetuto, a dimostrazione di un andamento ciclico estremamente sensibile alle variabili interne ed internazionali, specie al termine di una prolungata fase di sviluppo (1994 - 2000). Il tasso di crescita trimestrale del PIL (si veda il grafico) indica chiaramente un sentiero declinante, a partire dal primo trimestre del 2000 (punto di massima crescita relativo).



Da quel picco si è registrata una perdita pari a circa l'1 per cento del PIL. Nel corso del 2000, il PIL era cresciuto in media del 2,9 per cento grazie al concomitante effetto della spinta della domanda interna e di quella estera. Il commercio mondiale, in particolare, aveva mostrato uno sviluppo eccezionale - il più alto di tutto il decennio - favorendo tutti i paesi occidentali. L'Italia, al pari degli altri paesi, ha beneficiato della nuova spinta internazionale, che si è cumulata con quella innescata dalla domanda interna. Per la prima volta dal 1997, infatti, l'estero - che, negli anni precedenti, era stato caratterizzato da un ciclo - ha contribuito per 0,6 punti di PIL alla crescita complessiva. Dalla pressione congiunta della domanda interna e di quella estera è derivata una forte caduta delle scorte, che sebbene siano note le discrepanze statistiche della contabilità nazionale, sono diminuite di oltre 1 punto di PIL.

La ricostituzione delle scorte, secondo una recente indagine dell'ISAE, sarebbe già avvenuta nei primi mesi del 2001. Ne deriva, pertanto, che il tasso di crescita trimestrale del PIL, pari al 2,3%, sarebbe fortemente influenzato da una circostanza, che certamente non è ripetibile nei prossimi trimestri.



Le incertezze del quadro congiunturale rendono pertanto realistica la previsione di una stazionarietà degli investimenti. La speranza è che questo *trend* negativo possa essere rovesciato grazie alle misure proposte. Nel contesto europeo la ripresa degli investimenti avrebbe un duplice obiettivo: da un lato, tentare di spostare verso il punto alto della forchetta il tasso di crescita complessiva dell'economia italiana; dall'altro, far sì che la spinta derivante dalla domanda interna (l'estero secondo le previsioni dovrebbe risultare neutrale) non sia originata dai soli consumi

interni, ma rifletta quei maggiori investimenti, che sono necessari per allargare la base produttiva del Paese.

ALLEGATO TECNICO

L'analisi è improntata al rispetto del "principio di precauzione". Come ipotesi di base, non si effettua alcuna distinzione tra industrie che producono beni strumentali ed aziende che producono beni di consumo. Da questa semplificazione potrebbero derivare conseguenze, ma esse sono minime. Nel primo caso, infatti, il trasferimento a cascata delle maggiori intensità di capitale sul prodotto finale potrebbe realizzarsi in un intervallo temporale leggermente più lungo; dall'altro, il "ciclo del prodotto", in una fase di accentuata concorrenza, è forse più accelerato per i beni di investimento rispetto ai beni di consumo.

L'equazione di base è la seguente:

$$\text{Entrate} = \text{Aliquota IVA} * \text{fatturato, ossia PQ}$$

A sua volta il fatturato è dato da:

$$\text{fatturato} = (1 + \emptyset) \cdot q \left(\frac{CF}{t} + CV \right)$$

le maggiori entrate IVA possono essere calcolate comparando il fatturato all'epoca \emptyset e quello all'epoca 1, ottenuto usufruendo delle agevolazioni della "legge Tremonti".

$$ME = Aq'(1 + \emptyset) \cdot \left(\frac{CF'}{t} + CV \right) - Aq^0(1 + \emptyset) \cdot \left(\frac{CF^0}{t} + CV \right)$$

dove ME = maggiori entrate di IVA

A = aliquota

\emptyset = mark up

Q = quantità prodotta

CF' = stock di capitale fisso per unità di prodotto a fine anno dopo le incentivazioni della legge Tremonti-bis

CF⁰ = Stock di capitale fisso per unità di prodotto fine anno precedente

T = durata del "ciclo del prodotto" ovvero periodo medio di ammortamento

CV = capitale variabile utilizzato in corso d'anno

Ponendo in evidenza alcuni fattori si ottiene:

$$ME = A \cdot (1 + \emptyset) \cdot q^1 \left(\frac{CF'}{t} + CV \right) - q^0 \left(\frac{CF^0}{t} + CV \right)$$

$$ME = A \cdot (1 + \emptyset) \cdot q^0 \left[\frac{q^1}{q^0} \left(\frac{CF^1 - CF^0}{t} \right) \right]$$

dall'ultima equazione deriva che

$$\text{per } \frac{q^1}{q^0} \geq 1$$

ME funzione crescente di $\frac{CF^1 - CF^0}{t}$ e di \emptyset

Lo sviluppo del sistema è basato su un'ipotesi di $\emptyset = \text{costante}$. Il che implica, tuttavia, nel caso in cui $\frac{q^1}{q^0} = 1$, una diminuzione del MOL (margine operativo lordo) dovuto alle seguenti ragioni:

1. maggiore investimento richiesto, essendo $CF' > CF^0$
2. rischio di maggiori oneri finanziari, dovuti al fatto che i nuovi investimenti, a differenza della legge n. 133 del 1999, possono essere finanziati con il ricorso all'indebitamento.

Le due considerazioni danno sostanza al "principio di precauzione", invocato in precedenza. E' infatti evidente che nell'eventualità di un *mark up* in flessione, e quindi tale da non determinare gettito aggiuntivo di IVA, l'imprenditore non avrebbe convenienza all'investimento agevolato.

RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi secondo i criteri indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 12 produrrà un maggior gettito erariale derivante dal settore quantificato in 1.000 miliardi, distribuito tra i vari capitoli di bilancio secondo la tabella sottostante.

La valutazione poggia sull'aumento dei volumi di gioco che attendibilmente potrà realizzarsi attraverso le trasmissioni televisive, le nuove modalità di gioco ed i maggiori investimenti pubblicitari.

A questo si aggiungono le economie di gestione conseguenti all'utilizzo promiscuo delle reti, che oggi sono separate e sostanzialmente a carico dello Stato, nonché un riavvicinamento degli aggi erariali attualmente variabili dal 10% al 58%.

Le stime sono riferite unicamente ai giochi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Provento del Lotto	600
Utili delle Lotterie nazionali	50
Lotterie istantanee	250
Altri	100
Totale	1.000

(in miliardi di lire)

Nelle stime sopra evidenziate non sono stati considerati i risparmi di gestione conseguenti alla razionalizzazione del "sistema giochi". Attualmente, infatti, la gestione dei giochi in argomento è affidata in parte all'Agenzia delle entrate ed in parte all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, con conseguenti forti diseconomie nella utilizzazione delle risorse sia umane che materiali, oltre che con notevoli rischi di duplicazione di procedure amministrative.

Tali effetti indesiderati potranno certamente essere eliminati attraverso l'istituzione di una struttura unica che dovrà assumere la totale responsabilità di tutte le attività del settore, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di competenze, arrivando così in breve tempo ad una sensibile riduzione dei costi di gestione.

Altri effetti benefici, sia in termini di maggiore efficienza nell'organizzazione del settore che in termini di risparmi della spesa per l'informatica, potranno derivare dalla razionalizzazione dei sistemi informatici esistenti.

Gli aspetti sopra evidenziati, evidentemente premianti sotto il profilo del risparmio della spesa pubblica e dello stesso gettito erariale, sono al momento di difficile valutazione.

SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Premessa

L'abolizione dell'imposta sulle successioni e donazioni trova giustificazioni fondamentali nel miglioramento dell'equità e nella propulsione dello sviluppo economico, sotto la forma della rimozione delle difficoltà che si profilano per molta parte del mondo della piccola impresa relativamente al passaggio generazionale nella gestione aziendale.

Il miglioramento dell'equità risulta evidente ove si consideri che il gettito potenziale dell'imposta, in assenza di evasione e di elusione, dovrebbe situarsi tra i 5.000 e i 6.000 miliardi. Quello effettivo, invece, è stimabile in circa 300 miliardi su base annua. Inoltre, gran parte del gettito effettivo (circa l'84%) deriva dalla base imponibile relativa agli immobili e si può presumere che si tratti in gran parte di immobili appartenenti ai titolari di redditi medi e bassi, data l'alta probabilità che i titolari di alti redditi intestino le loro proprietà immobiliari a società di capitali.

La rimozione delle difficoltà allo sviluppo della piccola e media impresa risulta anch'essa di immediata comprensione basandosi sulla circostanza che, per tali attività, il pagamento dell'imposta di successione o di donazione da parte degli eredi non può avvenire, diversamente dalle società di capitali che si finanziano sul mercato azionario, liquidando una quota dei titoli posseduti. Deve invece comportare, nella maggior parte dei casi, lo smembramento aziendale o l'indebitamento: in entrambe le circostanze con gravi effetti negativi sulle prospettive di sviluppo, rafforzati dal fatto di presentarsi in un momento assai delicato per l'azienda, quale è il passaggio di gestione per ricambio generazionale.

Contenuto del provvedimento

- Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni.
- Applicazione dell'imposta tipica del bene trasferito a titolo oneroso (imposta proporzionale), nel caso di atti di trasferimento di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi effettuati a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai discendenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, qualora il valore delle quote spettanti a ciascun beneficiario sia superiore a 350 milioni.
- Riferimento all'imposta tipica del trasferimento per le disposizioni concernenti agevolazioni, esenzioni, franchigie e per la determinazione della base imponibile.

- Conferma dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione ed esenzione per l'erede e per i legatari dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.
- Applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sulle plusvalenze, qualora i diritti mobiliari, trasferiti per donazione, siano ceduti a terzi con atto tra vivi entro cinque anni dalla data dell'atto di donazione.
- Assunzione dei beni e delle attività ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti al dante causa, nel caso di trasferimento per successione o donazione dell'azienda o del ramo di azienda, con prosecuzione dell'attività di impresa.
- Applicazione delle disposizioni antielusive previste nell'articolo 69 della citata legge n. 342 del 2000 (Collegato alla Finanziaria 2000) alle imposte dovute in conseguenza ai trasferimenti a titolo di donazione o altre liberalità.
- Applicazione delle disposizioni del presente capo alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento.
- Proroga al 30 giugno 2002 del termine per la registrazione volontaria delle liberalità indirette con applicazione dell'imposta di registro al 3% sul valore eccedente la franchigia di 350 milioni.

Legislazione vigente

L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e di diritti a titolo gratuito (per causa di morte o per atto formale tra vivi).

Sono esentati dall'imposta di successione i beni trasferiti a favore di Stato, Regioni, province e comuni. Sono esentati dall'imposta anche i trasferimenti ad enti pubblici, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute aventi, come scopo esclusivo, l'assistenza, lo studio, la ricerca e l'istruzione.

I trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute, con scopi diversi da quelli sopra indicati, sono parimenti esentati se disposti per specifiche finalità di assistenza, studio, ricerca e istruzione e se viene dimostrata l'effettiva destinazione dei beni trasmessi, o del valore da essi ricavato, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità.

Sono, altresì, esentati dall'imposta sulle successioni e donazioni gli atti relativi al trasferimento di fondi rustici a favore di imprenditori agricoli a titolo principale, coltivatori diretti e con meno di 40 anni di età.

I soggetti passivi dell'imposta sono gli eredi, i legatari, i donatari e i beneficiari di donazioni, obbligati a presentare la dichiarazione.

L'imposta sulle successioni e donazioni è stata, come è noto, profondamente riformata con il Collegato 2000. In tale sede si è sostanzialmente spostata la tassazione dall'asse ereditario alla singola quota di eredità spettante ad ogni erede, legatario o donatario e si è trasformata l'imposta da progressiva a proporzionale, mantenendo comunque la soglia di esenzione a 350 milioni di lire.

La franchigia sale ad un miliardo qualora il discendente in linea retta sia un minore. Lo stesso vale nel caso in cui l'erede sia una persona con un *handicap* riconosciuto grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'imposta è calcolata applicando un'unica aliquota che varia in funzione del grado di parentela dell'erede o del legatario:

4%	Per il coniuge ed il parente in linea retta
6%	Altri parenti fino al IV grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al III grado
8%	Altri soggetti

Nel caso delle donazioni, fermi restando i valori della franchigia, le aliquote sono ridotte di un punto percentuale ognuna.

I beni trasferiti dal defunto negli ultimi sei mesi di vita non entrano a far parte dell'asse ereditario e, nel caso di trasferimento di aziende, l'avviamento viene escluso dal valore dell'azienda stessa.

Nei trasferimenti di immobili, gli eredi o i legatari sono soggetti al pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (lire 250.000 + lire 250.000), qualora sussistano, per almeno un beneficiario, le condizioni di applicabilità dell'agevolazione per la prima casa.

Per la registrazione degli atti relativi a donazione è dovuta l'imposta di registro in misura fissa pari a lire 250.000, qualora le quote siano inferiori al limite della franchigia di 350 milioni.

Stima delle conseguenze in termini di gettito - Competenza

Al fine di valutare la variazione di gettito, sono state elaborate le denunce di successione pervenute nell'anno 1998 (anno disponibile integralmente) e le donazioni registrate nel 1996.

Alle denunce ed ai negozi sopra indicati, è stata applicata la normativa sulle successioni e donazioni in vigore nel 2001. Alla luce di tali elaborazioni si è previsto che l'abolizione dell'imposta di successione e donazione, di cui al comma 1 dell'articolo 37, produrrà una perdita di gettito pari a circa **275 miliardi** di lire:

- imposta sulle successioni	222 mld
- imposta sulle donazioni	53 mld
Totale	<hr/> 275 mld

Il provvedimento prevede anche l'esenzione dall'imposta di registro in misura fissa per le donazioni in cui tutte le quote siano inferiori a 350 milioni di lire.

La perdita di gettito prodotta risulta di circa **43 miliardi di lire**:

$$170.000 \times 250.000 = 43 \text{ mld}$$

dove 170.000 sono le donazioni interessate dall'esenzione.

L'imponibile relativo agli atti di trasferimento di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi effettuati a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai discendenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, le cui quote siano comunque superiori a 350 milioni di lire, ammonta a circa 128 miliardi.

Considerando la franchigia ed applicando un'aliquota media dell'imposta di registro dell'8%, per tenere conto di tutte le tipologie di beni donati, si ottiene un recupero di gettito dovuto all'imposta di registro pari a circa 8 miliardi di lire (96 mld. x 8%).

La Relazione tecnica allegata al disegno di legge Collegato alla Finanziaria 2000 stimava in 175 miliardi il maggior gettito prodotto nel 2001 per la registrazione volontaria, entro il 31 dicembre 2001, delle liberalità indirette, con applicazione dell'imposta di donazione ridotta al 3%, ipotizzando una percentuale di adesione del 5%.

Considerando che la maggior parte dei contribuenti interessati all'agevolazione ha già registrato, o registrerà entro la fine del 2001, le liberalità indirette, si ipotizza che la proroga al 30 giugno 2002 produrrà un incremento di gettito, nel corso del 2002, pari ad un quarto di quello già stimato per il 2001:

$$175 \text{ mld} / 4 = 44 \text{ miliardi}$$

Nell'ipotesi che la norma in oggetto entri in vigore a partire dal 1° settembre 2001, e che nel caso delle successioni la dichiarazione venga presentata allo scadere dei termini (6 mesi), la perdita di gettito di competenza è stimabile in:

COMPETENZA	2001	2002	2003
Imposta di successione	-	- 185 mld	- 222 mld
Imposta sulle donazioni	- 18 mld	- 53 mld	- 53 mld
Esenzione imposta registro su donazioni	- 14 mld	- 43 mld	- 43 mld
Recupero imposta di registro su donazioni	+ 3 mld	+ 8 mld	+ 8 mld
Registrazione volontaria delle liberalità indirette	-	+ 44 mld	-
TOTALE	- 29 mld	- 229 mld	- 310 mld

La valutazione della perdita di gettito è stata determinata supponendo che le donazioni e le successioni siano costanti negli anni.

Stima delle conseguenze in termini di gettito - Andamento di Cassa

Ai sensi dell'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, l'ufficio ha tre anni di tempo, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, per procedere alla liquidazione dell'imposta.

Per tener conto dei differenti carichi di lavoro dei vari uffici, si è supposto che un terzo dell'imposta sulle successioni sia liquidata in un anno, un terzo in due anni e il rimanente terzo in tre anni.

Di conseguenza, la perdita di gettito dovuta all'abolizione dell'imposta di successione, manifesterà totalmente i suoi effetti a partire dal 2005, mentre per le altre variazioni di gettito si avrà coincidenza temporale fra effetti di competenza ed effetti di cassa.

L'imposta derivante dalle successioni presentate negli anni precedenti e non ancora liquidate dagli uffici continuerà quindi ad essere incassata dall'Erario fino ad esaurimento dell'attività di liquidazione.

Riassumendo, il complessivo andamento di cassa, nell'ipotesi di entrata in vigore dal 1° settembre 2001, sarà:

CASSA	2001	2002	2003	2004
Imposta di successione	-	- 62 mld	- 136 mld	- 210 mld
Imposta sulle donazioni	- 18 mld	- 53 mld	- 53 mld	- 53 mld
Esenzione imposta registro su donazioni	- 14 mld	- 43 mld	- 43 mld	- 43 mld
Recupero imposta di registro su donazioni	+ 3 mld	+ 8 mld	+ 8 mld	+ 8 mld
Registrazione volontaria delle liberalità indirette	-	+ 44 mld	-	-
TOTALE	- 29 mld	- 106 mld	- 224 mld	- 298 mld

EFFETTI SECONDARI DEL PROVVEDIMENTO

Si ritiene che l'imposta di successione e donazione abbia generato significative distorsioni del normale funzionamento del sistema economico del Paese, complicando i trasferimenti di ricchezza all'interno delle famiglie ed il passaggio generazionale delle aziende, favorendo la diffusione di meccanismi di trasferimento della ricchezza complessi e poco trasparenti.

Con la sua soppressione sono attese importanti conseguenze economiche e fiscali. In primo luogo si ridurranno le manovre elusive riguardanti grandi patrimoni, spesso concretizzatesi in un dirottamento degli stessi verso l'estero, generando un evidente danno all'economia del Paese. Il provvedimento rigenererà la propensione all'accumulo di capitali in favore delle generazioni future, di grande rilievo anche sotto l'aspetto sociale. La disponibilità di maggiori risorse favorirà l'incremento degli investimenti mobiliari e immobiliari, l'espansione dei consumi ed un conseguente incremento di gettito erariale.

Inserimento in altre attività del personale attualmente utilizzato per la liquidazione dell'imposta sulle successioni

Uno dei maggiori problemi per l'Amministrazione finanziaria è quello di riuscire a far coincidere le maggiori imposte accertate (e iscritte nei ruoli) con quelle effettivamente incassate, fermo restando che si tratta in ogni caso di recuperi "presunti", perché in realtà le richieste del Fisco devono comunque superare i vari *iter* giudiziari che il nostro ordinamento prevede a tutela del contribuente.

Con la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni si ridurranno le funzioni tipiche della liquidazione e della riscossione dell'imposta, con l'ulteriore conseguenza che parte del personale preposto a tale tipo di funzione potrà essere destinata all'attività di accertamento.

Il personale di cui sopra è stato stimato in circa 1.600 persone, riproporzionando il numero degli impiegati degli uffici successori sul totale degli impiegati degli uffici del registro.

Tenuto conto che, nonostante la soppressione dell'imposta di successione, continueranno ovviamente a rimanere in vigore alcuni obblighi legati alla relativa denuncia, quali la presentazione e la registrazione, si prevede che circa la metà dei 1.600 impiegati proseguirà nel proprio attuale

lavoro, mentre l'altra metà potrebbe essere reinserita nell'attività di accertamento mirata soprattutto alla repressione dell'utilizzo del lavoro irregolare.

In coerenza con i tempi tecnici necessari alla liquidazione dell'imposta sulle successioni, si prevede conseguentemente che il personale risultante in esubero (800 unità) si renderà disponibile, per le attività di accertamento, gradualmente nell'arco temporale di 3 anni, ai quali bisogna aggiungere il tempo minimo di addestramento (circa sei mesi) per rendere operativo il personale stesso alle nuove funzioni.

Nell'ipotesi che la dichiarazione di successione venga presentata allo scadere dei termini (6 mesi) e considerando i tempi di addestramento, il personale inizierà ad essere inserito nell'attività di accertamento a partire da settembre 2002.

Sulla base delle verifiche sperimentali effettuate sulle imprese ad alto rischio di lavoro sommerso individuate dall'applicazione degli Studi di settore, è stato calcolato, prendendo in considerazione i giorni medi di durata delle verifiche, che ogni impiegato mediamente può effettuare circa 10 accertamenti annui.

Conseguentemente, in seguito al potenziamento dell'attività derivante dalla ricollocazione del personale di cui sopra, si potrebbero avere circa 8.000 accertamenti aggiuntivi annui.

Considerato, inoltre, sempre sulla base di quanto rivelato dalle suddette verifiche sperimentali, un maggior ricavo medio accertato pari a 90 milioni, si avrebbe un recupero di ricavi complessivi dell'ordine di 720 miliardi (90 milioni x 8.000 accertamenti aggiuntivi), che, nell'ipotesi che il maggior ricavo conduca ad un corrispondente maggior reddito e ad una aliquota media ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP pari al 34%, apporterà un recupero di gettito erariale, comprensivo di sanzioni ed interessi nella percentuale minima del 30%, pari a circa 360 miliardi.

Il recupero di gettito risulterebbe, quindi, così suddiviso:

	2002	2003	2004	2005
Recupero ricollocazione personale	+ 40 mld	+ 160 mld	+ 280 mld	+ 360 mld

Il personale che si è reso disponibile con l'abolizione delle imposte di successioni e donazioni, determinerà, inoltre, per l'Amministrazione, un minor fabbisogno di nuove risorse umane da assumere, a causa del *turn over* con un conseguente risparmio in termini di costo complessivo del lavoro.

Assumendo che lo stesso sia pari a 70 milioni annui⁷ ad impiegato (comprensivo della retribuzione accessoria e degli oneri assistenziali e previdenziali), il risparmio, calcolato sugli impiegati sopra stimati, ammonterà a circa **56 miliardi di lire** (70 milioni x 800).

Supponendo inoltre che la dichiarazione di successione venga presentata allo scadere dei termini (6 mesi), il risparmio del costo del lavoro inizierà a produrre i suoi effetti a partire da marzo 2002 e sarebbe così ripartito:

	2002	2003	2004	2005
Risparmio costo del lavoro	+ 16 mld	+ 35 mld	+ 54 mld	+ 56 mld

⁷ Fonte: Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento della funzione pubblica (dati 2000).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTI

Per quanto concerne il differimento alla fine di ciascun mese del termine di versamento previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, si valuta che gli oneri finanziari derivanti da tale disposizione ammontino a circa 90 miliardi di lire per l'anno 2002.

Infatti, considerando un tasso di interesse di circa il 5 per cento annuo e tenuto conto che mensilmente in sede di versamenti unificati affluiscono, in media, circa 40.000 miliardi e che lo slittamento sarebbe di circa 14-15 giorni, si ottiene un onere di 83 miliardi ($40.000 \times 15/360 \times 0,050$), che prudenzialmente viene arrotondato a 90 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NORME PER INCENTIVARE
L'EMERSIONE DALL'ECONOMIA
SOMMERSA

Art. 1.

(Dichiarazione di emersione)

1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 novembre 2001. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, e per i due periodi successivi, la medesima dichiarazione costituisce titolo di accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:

a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente incrementano l'imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo al periodo di imposta immediatamente precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle per-

sone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento per il primo periodo, del 10 per cento per il secondo periodo e del 12 per cento per il terzo periodo;

b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno, dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo anno.

3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali, con tassazione separata rispetto al rimanente impo-

nibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali sul reddito di impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente comma.

4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000 per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento è effettuato nei termini e con le modalità di cui al comma 3. È precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni, esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino al massimo di un terzo con trasferimenti a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, nei limiti delle risorse disponibili presso il predetto fondo.

5. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Con decreto di concerto dei ministri competenti, è definito un piano straordinario di accertamento, operativo dal 1° gennaio 2002, mirato al contrasto dell'economia sommersa. Il piano costituisce priorità di intervento delle autorità di vigilanza del settore ed è basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati.

7. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la quota del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse eventualmente disponibili per essere destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente

articolo; con lo stesso decreto sono inoltre determinati i livelli contributivi e del trattamento previdenziale relativi agli stessi lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.

Art. 2.

(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione)

1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione, di cui all'articolo 1, possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni ambientali, realizzata senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, disciplinati dall'articolo 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela ambientale aventi lo scopo di introdurre:

a) una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione, consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa e nell'ottemperanza all'ordine di fare mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto della normativa ambientale;

b) una procedura di ravvedimento operoso, prima dell'accertamento, per tutte le

violazioni ambientali di carattere amministrativo, consistente nel pagamento di una somma ridotta per chi regolarizza le violazioni.

3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione dai predetti meccanismi di tutte le violazioni connotate da danno ambientale;

b) semplicità e rapidità delle procedure volte alla verifica dell'adempimento agli ordini di fare;

c) automaticità dell'estinzione delle violazioni amministrative in caso di ravvedimento operoso.

4. Al fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei piani di emersione, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e di categoria, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il CIPE adotta programmi di coordinamento e incentivazione delle attività delle autonomie locali finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati ed alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione degli insediamenti produttivi esistenti.

Art. 3.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonché le modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni predette e sulle

attività amministrative idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di categoria al fine di favorire l'emersione dell'economia sommersa.

2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

3. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), non genera credito di imposta in favore del socio, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e concorre a determinare l'ammontare di cui all'articolo 105, comma 1, lettera a), del predetto testo unico.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali, conseguenti all'attuazione del presente Capo.

CAPO II

INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

Art. 4.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della

presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante con-

tratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti, titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

8. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

Art. 5.

(Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali)

1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella allegata alla presente legge sono soppresse, salvo quanto segue:

a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2001 abbiano già realizzato investimenti ed eseguito

conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa, optare per l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

b) i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi benefici. Il valore del patrimonio netto che si assume a questi fini da parte di persone fisiche, società in nome collettivo e società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, non può eccedere quello risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, salvi gli eventuali decrementi successivi. Gli stessi soggetti possono, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e, in ogni caso, quando l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.

2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di

cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i redditi prodotti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fruitori delle agevolazioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e nell'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, non rilevano ai fini della attribuzione del credito di imposta limitato sugli utili distribuiti ai soci di cui all'articolo 105, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

CAPO III

INNOVAZIONE

Art. 6.

(Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale)

1. La sottoscrizione del capitale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata può essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione. Le forme di equivalenza tra polizza stipulata e capitale sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sono esclusi da questa facoltà le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, nonché le imprese di assicurazione.

Art. 7.

(Nuove regole sulla proprietà intellettuale di invenzioni industriali)

1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, primo comma, le parole «o dell'Amministrazione pubblica» sono soppresse;

b) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. - *1.* In deroga all'articolo 23, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è proprietario esclusivo dell'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, l'invenzione appartiene a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore deve dare comunicazione alla pubblica amministrazione dell'invenzione e presenta la domanda di brevetto.

2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo dei canoni, relativi a licenze a terzi, spettanti alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento del bene. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30 per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora il ricercatore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, la pubblica amministrazione di cui l'inventore è dipendente

acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.».

CAPO IV

SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI INUTILI E SEMPLIFICAZIONE

Art. 8.

*(Suppressione dell'obbligo di numerazione e
bollatura di alcuni libri contabili
obbligatorî)*

1. L'articolo 2215 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2215. - *(Modalità di tenuta delle scritture contabili)*. - I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo comma, è sostituito dal seguente:

«I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progres-

sivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'articolo 22, primo comma, è sostituito dal seguente:

«Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera *c*) e alla lettera *d*) dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.».

4. All'articolo 16 della Tariffa, Parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*) sono soppresse le parole: «libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile»;»;

b) dopo la lettera *a*) è inserita la seguente: «*a-bis*) libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine: L. 40.000»;»;

c) alla colonna «Modo di pagamento», in corrispondenza della lettera *a*-bis), dopo il numero 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Da effettuarsi preventivamente in relazione alle pagine da utilizzare, con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.».

Art. 9.

(Semplificazione di adempimenti in vista dell'introduzione dell'euro)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il quarto periodo, è sostituito dal seguente: «Per l'iscrizione nel registro delle imprese, le delibere, anche se risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma dell'articolo 2411 del codice civile.»;

b) al comma 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalità di cui al comma 5.».

Art. 10.

(Rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell'accertamento con adesione)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fi-

scale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro.».

Art. 11.

(Versamenti dell'addizionale comunale all'IRPEF e di altri tributi)

1. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:

«3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.».

2. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Le somme di cui all'articolo 17 sono versate entro l'ultimo giorno del mese di scadenza, e quelle scadenti nel mese di dicembre sono versate entro il giorno sedici di tale mese.».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

CAPO V

RIORGANIZZAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 12.

(Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi e formazione del personale)

1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;

b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del Capo VI la presente legge, è prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 6, previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle entrate.

4. Con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo può essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto.

CAPO VI

SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Art. 13.

*(Suppressione dell'imposta sulle successioni
e donazioni)*

1. L'imposta sulle successioni e donazioni è soppressa.

2. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all'importo di 350 milioni di

lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che supera l'importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.

Art. 14.

(Esenzioni e riduzioni di imposta)

1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie e determinazione della base imponibile, già vigenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si intendono riferite all'imposta dovuta per gli atti di trasferimento di cui all'articolo 13, comma 2.

Art. 15.

*(Disposizioni di attuazione
e di semplificazione)*

1. In attesa della emanazione dei decreti previsti dall'articolo 69, commi 8 e 11, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la dichiarazione di successione, con l'indicazione degli immobili e dei diritti immobiliari oggetto di successione, è presentata secondo le modalità stabilite dagli articoli 28 e seguenti del testo unico delle disposizioni relative all'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

2. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

Art. 16.

(Disposizioni antielusive)

1. Il soggetto che trasferisce, per donazione o per altra liberalità tra vivi, valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel caso in cui il beneficiario della liberalità, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva, calcolata come se la donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

2. In caso di trasferimento a titolo di successione per causa di morte o di donazione dell'azienda o del ramo di azienda, con prosecuzione dell'attività di impresa, i beni e le attività ceduti sono assunti ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

3. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano con riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalità.

Art. 17.

(Applicazione delle nuove disposizioni)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni relative all'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per effettuare la registrazione

volontaria delle liberalità indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore di residenti, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, comma 2, è prorogato al 30 giugno 2002.

Art. 18.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 90 miliardi per l'anno 2002, in lire 2.469 miliardi per l'anno 2003 e in lire 298 miliardi per l'anno 2004, si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota delle maggiori entrate recate, per gli anni 2001 e 2002, dal Capo II della presente legge, che confluiscono, con esclusione di 90 miliardi di lire relativi all'anno 2002, in apposita contabilità speciale denominata «Fondi per il rilancio dell'economia» intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento per le politiche fiscali, per essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2003 e 2004.

TABELLA

(articolo 5, comma 1)

1) Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante «Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della L. 23 dicembre 1996, n. 662»;

2) Legge 13 maggio 1999, n. 133, contenente «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale»: articolo 2, commi da 8 a 13;

3) Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, concernente modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466: articolo 12;

4) Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente «Misure in materia fiscale»: articolo 3, commi 1 e 2;

5) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»: articolo 6, commi 4, 5 e 24;

6) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»: articolo 9;

7) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»: articolo 145, commi 74 e 95;

8) Decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, concernente «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 463/1997 e n. 466/1997 inerenti, rispettivamente, l'utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese»: articolo 2.

